

TESTO COORDINATO DEL BANDO RELATIVO ALLA MISURA 221, APPROVATO CON DECRETO N. 1472/2008 E S.M.I.



FEARS – Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013

MISURA 221 Imboschimento di terreni agricoli

DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

INDICE

1) OBIETTIVI	3
2) TIPOLOGIE DI INTERVENTO AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO	3
3) CONDIZIONI GENERALI	3
4) LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI	3
5) CHI PUÒ PRESENTARE LA DOMANDA	4
5.1 Chi non può presentare la domanda	5
6) COSA VIENE FINANZIATO	5
6.1 Cumulabilità e compatibilità dei finanziamenti.....	5
6.2 Condizioni per essere ammessi al finanziamento.....	5
7) PRIORITÀ DI ACCESSO PER PROGETTI CONCORDATI.....	6
8) COSTI FINANZIABILI E AMMONTARE DEI FINANZIAMENTI	6
8.1 Spese d'impianto finanziabili:.....	6
8.1.1 Spese generali.....	6
8.1.2 Lavori in economia	6
8.2 Spese d'impianto non finanziabili:	7
8.4 Spesa ammissibile ed entità degli aiuti per tipologia	7
8.4.1 Aiuti per la tipologia A	7
8.4.2 Aiuti per la tipologia B	7
8.4.3 Aiuti per la tipologia C	8
8.4.4 Aiuti per la tipologia D	8
8.5 Riepilogo e confronto: il contributo per le spese di impianto	8
8.6 Riepilogo e confronto: l'aiuto annuale per la manutenzione	9
8.7 Riepilogo e confronto: l'aiuto annuale per il mancato reddito	9
9) CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI INTERVENTI	9
9.1 Caratteristiche tecniche per la tipologia A	9
9.2 Caratteristiche tecniche per la tipologia B	10
9.3 Caratteristiche tecniche per la tipologia C	11
9.4 Caratteristiche tecniche per la tipologia D.....	12
9.5 Riepilogo e confronto: superficie minima	12
9.6 Periodo di impegno.....	12
10) LIMITI E DIVIETI	12
10.1 Riepilogo e confronto: vincoli imposti dalle leggi sulle foreste e sul paesaggio	13
10.2 Impianti realizzati in zone golenali	13
10.3 Tutela e indennizzi dei danni provocabili dalla fauna selvatica	13
10.4 Ulteriori limiti e divieti solo per le "Zone a Protezione Speciale" di tipologia "risaia" o "ambienti fluviali"	14
11) PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO	14
11.1 Quando presentare la domanda	14
11.2 A chi presentare la domanda	14
11.3 Come presentare la domanda	14
11.4 Documentazione da presentare.....	15
11.4.1 Pareri di compatibilità delle aree protette e siti natura 2000.....	16
11.4.2 Documentazione mancante sanabile e non sanabile	16
11.5 Progetto definitivo	16
11.6 Progetto esecutivo	17
11.7 Relazione tecnica	18
11.8 Responsabilità del tecnico progettista.....	18

12) ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE	18
12.1 Punteggi di priorità	18
12.1.1 Priorità in base alla categoria del richiedente.....	19
12.1.2 Priorità per interventi in aree protette.....	19
12.1.3 Priorità in base alla localizzazione dell'intervento.....	20
12.1.4 Priorità in base alla qualità del progetto.....	20
12.1.5 Priorità per gli interventi in area vulnerabile dai nitrati.....	20
12.1.6 Priorità per gli interventi in comuni con coefficiente di boscosità inferiore al 10%	20
12.2 Comunicazione dell'esito dell'istruttoria al richiedente.....	21
12.3 Richieste di riesame.....	21
12.4 Completamento delle istruttorie e graduatorie delle domande.....	21
13) SUDDIVISIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE.....	21
13.1 Disponibilità finanziarie.....	22
14) PUBBLICAZIONE DELL'AMMISSIONE A FINANZIAMENTO DEI RICHIEDENTI.....	22
15) ESECUZIONE DEI LAVORI.....	22
15.1 Proroghe.....	22
15.2 Varianti	22
15.2.1 Varianti non ammesse e limiti alle varianti	23
15.2.2 Modifiche di dettaglio.....	23
16) STATO DI AVANZAMENTO LAVORI (SAL)	23
17) ACCERTAMENTO FINALE DEI LAVORI E SALDO	24
17.1 Allegati alla domanda di pagamento da parte di beneficiari privati	24
17.2 Allegati alla domanda di pagamento da parte di beneficiari pubblici	25
17.3 Controlli amministrativi per l'accertamento dei lavori	25
17.4 Controlli tecnici per l'accertamento dei lavori	25
17.5 Penalità e decadenze in fase di accertamento dei lavori e di SAL.....	26
17.5.1 Decadenze in fase di accertamento dei lavori	26
17.5.2 Penalità in fase di accertamento dei lavori	26
18) CONTROLLO IN LOCO	26
19) COMUNICAZIONE AL BENEFICIARIO DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO (SAL O SALDO).....	27
20) CONTROLLI "EX-POST".....	27
21) EROGAZIONE DEI PREMI PER MANUTENZIONE E PER MANCATO REDDITO	27
22) CONTROLLI SULLE DOMANDE DI PAGAMENTO DEI PREMI	28
22.1 Controlli amministrativi.....	28
22.2 Controlli "in loco"	28
22.3 Controlli sul rispetto della condizionalità	28
23) ELENCHI DI LIQUIDAZIONE.....	29
24) DECADENZA DAL CONTRIBUTO.....	29
25) RECESSO E TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI.....	29
25.1 Recesso dagli impegni.....	29
25.2 Trasferimento degli impegni	30
26) IMPEGNI (OBBLIGHI DEI BENEFICIARI).....	30
26.1 Impegni principali	30
26.1.1 Quali sono gli impegni principali.....	30
26.1.2 Penalità per mancato rispetto di impegni principali.....	31
26.1.3 Definizioni preliminari	31
26.1.4 Definizione di fallimento dell'impianto	32
26.2 Penalità per ritardo nella presentazione della domanda di pagamento dei premi	32
26.3 Impegni secondari	32
26.3.1 Quali sono gli impegni secondari.....	32
26.3.2 Penalità per mancato rispetto di impegni secondari.....	34
27) DENUNCIA DI INTERVENTO.....	34
28) RICORSI.....	35
28.1 Contestazioni per mancato accoglimento o finanziamento della domanda.....	35
28.2 Contestazioni per provvedimenti di decadenza o di riduzione dell'aiuto.....	35
29) SANZIONI	35
30) INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	35
31) RIEPILOGO TEMPORALE (CRONO-PROGRAMMA).....	36
32) MODIFICHE ED INTEGRAZIONI	36
33) RIFERIMENTI NORMATIVI E RIMANDO AL MANUALE OPR	36
ALLEGATO A – ELENCO COMUNI CLASSIFICATI "PIANURA" O "COLLINA" DA ISTAT	37
ALLEGATO B – SPECIE UTILIZZABILI PER LE TIPOLOGIE A E B	40
ALLEGATO C – ELENCO PREZZI	45
ALLEGATO D – COSTI STANDARD	46

1) OBIETTIVI

La misura 221, prevista dall'Unione Europea col regolamento n. 1698/2005, si propone di:

- favorire lo sviluppo sostenibile delle aree rurali e rispondere alla crescente domanda di servizi ambientali
- favorire lo sviluppo di metodi di produzione agricola compatibili con la salvaguarda dell'ambiente, del paesaggio rurale, delle risorse naturali e della biodiversità;

attraverso il perseguimento dei seguenti **obiettivi**:

- contribuire al miglioramento del paesaggio e della funzionalità degli ecosistemi attraverso la ricostituzione, soprattutto in pianura, di reti ecologiche essenziali per la conservazione della biodiversità;
- incentivare le produzioni legnose ecologicamente sostenibili e coerenti con la tutela e la conservazione dell'ambiente e le riduzioni delle colture agrarie a maggiore impatto ambientale, favorendo la conversione delle produzioni agricole verso produzioni più sostenibili ecologicamente;
- contribuire alla protezione dell'ambiente e alla prevenzione delle avversità ambientali, con particolare attenzione alla attenuazione del cambiamento climatico.

2) TIPOLOGIE DI INTERVENTO AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO

- **Tipologia A:** Boschi permanenti, a scopo ambientale, paesaggistico o protettivo, con durata dell'impegno di anni 15 ma con vincolo forestale permanente (di seguito "boschi permanenti");
- **Tipologia B:** Arboricoltura da legno a ciclo medio - lungo, per la produzione di legname di pregio con durata dell'impegno di anni 15 (di seguito "arboricoltura da legno a ciclo medio lungo");
- **Tipologia C:** Arboricoltura da legno con ceduzione a turno breve, per la produzione di biomassa a fini energetici o di legname da lavoro (di seguito "cedui a turno breve per biomassa"), con durata dell'impegno di anni 8;
- **Tipologia D:** Arboricoltura da legno a rapido accrescimento (di seguito "pioppeti"), con durata dell'impegno di anni 8.

3) CONDIZIONI GENERALI

- È possibile presentare una o più domande per ciascun "periodo" (vedi tempistica, paragrafo 31).
- Ogni domanda può comprendere interventi relativi ad una o più tipologie.
- Possono essere finanziati solo interventi iniziati e spese sostenute dopo l'approvazione dell'atto regionale di ammissione a finanziamento.

4) LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

Gli interventi devono essere realizzati in Lombardia nei seguenti territori:

interventi di tipologia A e B:

- nel territorio dei comuni classificati di "pianura" o di "collina" dall'ISTAT.

interventi di tipologia C e D:

- nel territorio dei comuni classificati di "pianura" dall'ISTAT.

L'**allegato A** riporta l'elenco dei comuni lombardi classificati "pianura" o "collina" da ISTAT.

I terreni su cui realizzare l'impianto devono essere **agricoli**, ossia essere coltivati, nei due anni precedenti la realizzazione dell'intervento, a seminativi o altre colture erbacee avvicendate.

In fase di istruttoria, al fine di calcolare i due anni si considera come data di realizzazione dell'intervento la data termine entro la quale devono essere conclusi i lavori (vedi paragrafo 15).

Qualora non sia accertabile, al momento dell'istruttoria, l'utilizzo agricolo del terreno per il 2° anno, questo sarà effettuato al momento dell'accertamento finale dei lavori, non escludendo la possibilità di decadenza totale della domanda di contributo in caso di inadempimento.

Fra i terreni agricoli sono compresi anche i terreni temporaneamente indicati "a riposo" nella Domanda Unica di Pagamento¹.

Non possono essere realizzati impianti su terreni:

- dichiarati a riposo, ma non indicati come tali nella Domanda Unica di Pagamento
- già classificati a bosco in base a quanto stabilito dalla legge forestale (art. 42 della l.r. 31/2008);
- costituiti da tare²
- condotti a prato e pascolo permanente.

Per verificare la coltura dei terreni, si fa riferimento a quanto dichiarato nella Domanda Unica di Pagamento o, se questa non fosse disponibile, nel fascicolo aziendale aggiornato alle annate di riferimento all'interno del Sistema Informativo Agricolo di Regione Lombardia (SIARL).

5) CHI PUÒ PRESENTARE LA DOMANDA

- Gli imprenditori agricoli professionali (IAP)³ in possesso, al momento della chiusura dell'istruttoria di ammissibilità della domanda, del relativo attestato di qualifica rilasciato dalla Provincia o che abbiano presentato domanda di riconoscimento IAP alla Provincia con istruttoria in corso⁴;
- Le altre persone fisiche o giuridiche di diritto privato (compresi gli agricoltori che non siano IAP);
- Le persone giuridiche di diritto pubblico: enti gestori di parchi e di riserve regionali, Comuni, Province, l'Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste, consorzi di bonifica, consorzi forestali pubblici.

Solo gli imprenditori agricoli professionali possono presentare domanda di aiuto per le tipologie C e D.

La tabella seguente riporta tipologie richiedibili e finanziamenti erogabili in base alla categoria del richiedente.

Soggetti	Tipologie di intervento	Finanziamenti
Imprenditori Agricoli Professionali (I.A.P.)	A – B	<ul style="list-style-type: none"> • Spese di impianto • Aiuto annuale per manutenzione • Aiuto annuale per mancato reddito
	C – D	Spese di impianto
Altre persone fisiche o giuridiche di diritto privato	A – B	<ul style="list-style-type: none"> • Spese di impianto • Aiuto annuale per manutenzione • Aiuto annuale per mancato reddito
Persone giuridiche di diritto pubblico	A – B	Spese di impianto

Le amministrazioni comunali che intendono presentare domanda per la tipologia A (bosco permanente) devono essere abilitate all'uso della procedura per la presentazione di istanze informatizzate per il taglio colturale del bosco⁵.

¹ "La Domanda Unica di Pagamento" (Reg. CE 73/2009) è la domanda relativa alla Politica Agricola Comunitaria (P.A.C.).

² Sono considerati tare le superfici, non coltivate o non coltivabili, che comportano una riduzione della densità del popolamento: strade, capezzaghe, fabbricati, canali, siepi, filari ecc..

³ Ai sensi del d.lgs. n. 99 del 29 marzo 2004 e della deliberazione di Giunta Regionale n. 20732 del 16/02/2005, pubblicata sul BURL n. 9 serie ordinaria 28/02/2005, possono ottenere il riconoscimento di imprenditore agricolo professionale:

- le **persone fisiche**, che siano titolari, contitolari o coadiuvanti familiari di imprese agricole (sia ditte individuali che società) e che possiedano i seguenti requisiti:
 - sufficiente **capacità professionale** (titolo di studio superiore in materie agrarie, o comprovata esperienza lavorativa di almeno due anni in aziende agricole);
 - prevalenza del **tempo di lavoro**: dedicare almeno il 50% del proprio tempo di lavoro all'esercizio dell'agricoltura (il limite è ridotto al 25% nelle zone di montagna, e viene calcolato utilizzando apposite tabelle regionali per il calcolo del volume medio di manodopera, in base a coltivazioni, allevamenti e trasformazioni praticati);
 - prevalenza del **reddito**: ricavare dall'attività agricola almeno il 50% del proprio reddito di lavoro (il limite è ridotto al 25% nelle zone di montagna, e viene rilevato in base all'ultima dichiarazione dei redditi). Come riferimento del reddito agricolo si considera l'imponibile dichiarato dall'azienda ai fini IRAP (eventualmente integrato dai contributi pubblici di sostegno al reddito), mettendolo a confronto con eventuali altri redditi di lavoro (sono esclusi dal calcolo i redditi da pensione, da capitale, da partecipazione, le indennità da cariche pubbliche, ecc.).
- le **società di persone, cooperative o di capitali** che possiedano i seguenti requisiti:
 - avere quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo dell'attività agricola;
 - contenere nella propria denominazione la dizione "*società agricola*";
 - avere almeno un socio (società di persone), un quinto dei soci (cooperative) o un amministratore (società di capitali) in possesso della qualifica di I.A.P..

Sono considerate attività agricole tutte quelle riconosciute come tali dall'art. 2135 del Codice Civile (comprese le attività connesse).

⁴ Qualora la Provincia non abbia ancora rilasciato l'attestato di qualifica, l'erogazione degli aiuti sarà subordinata al versamento di apposita cauzione stabilita dal manuale OPR. Le domande di tipologia C e D decadono qualora l'istruttoria della domanda di riconoscimento IAP abbia istruttoria con esito negativo.

5.1 Chi non può presentare la domanda

- gli agricoltori che beneficino del sostegno al prepensionamento;
- le persone, fisiche o giuridiche, considerate "non affidabili"⁶ dall'Organismo Pagatore Regionale (OPR).

6) COSA VIENE FINANZIATO

- **Spese di impianto:** rimborso parziale delle spese sostenute dal richiedente, calcolato in percentuale sui costi sostenuti, nei limiti delle voci indicate nel prezzario (allegato C) o dei costi standard (allegato D) e con le modalità indicate nelle presenti disposizioni attuative, in particolare nei paragrafi 17.1 e 17.2.
- **Aiuto (premio) per manutenzione:** finanziamento della durata di cinque anni erogato annualmente ai soggetti che abbiano realizzato un intervento di misura 221 di tipologia A o B.
- **Aiuto (premio) per mancato reddito:** finanziamento della durata di quindici anni erogato annualmente ai soggetti che abbiano realizzato un intervento di misura 221 di tipologia A o B.

L'erogazione degli aiuti per manutenzione e per mancato reddito è subordinata alla condizione che la verifica effettuata dalla Provincia a fine lavori abbia avuto esito positivo e che siano stati rispettati gli impegni previsti dalle presenti disposizioni attuative.

Le persone giuridiche di diritto pubblico non hanno diritto agli aiuti per manutenzione e per mancato reddito.

6.1 Cumulabilità e compatibilità dei finanziamenti

- **Spese di impianto:** il richiedente può presentare domande di finanziamento anche per altre "misure" previste da fonti di finanziamento diverse dal Programma di Sviluppo Rurale. Tuttavia, gli aiuti non sono cumulabili e pertanto, in caso di ammissione a finanziamento di due o più domande, il richiedente entro quindici giorni deve optare per una di esse e rinunciare formalmente alle altre. Copia della comunicazione di rinuncia deve essere inviata anche all'Amministrazione che ha ammesso la domanda a finanziamento.
- **Aiuto (premio) per manutenzione:** è cumulabile con gli aiuti previsti da altre fonti di finanziamento.
- **Aiuto (premio) per mancato reddito:**

Impianto di tipologia	Cumulabilità
A) Boschi permanenti	I terreni impiantati cessano di essere agricoli dall'annata agraria successiva a quella della verifica finale effettuata dalla Provincia e pertanto il premio non è cumulabile con i titoli della PAC.
B) Arboricoltura da legno a ciclo medio-lungo	I terreni impiantati non sono abbinabili ai titoli della PAC per tutta la durata del ciclo produttivo, ossia della permanenza delle piante in campo.
C) Cedui a turno breve per biomassa	Non viene erogato il premio di mancato reddito, tuttavia i terreni oggetto di impianto sono abbinabili al pagamento dei titoli della PAC se la coltivazione ha un ciclo non superiore a otto anni ⁷ .
D) Pioppeti	Non viene erogato il premio di mancato reddito, tuttavia i terreni oggetto di impianto sono abbinabili al pagamento dei titoli della PAC se la coltivazione ha un ciclo non superiore a otto anni ⁸ .

6.2 Condizioni per essere ammessi al finanziamento

Il richiedente deve essere in regola con il rispetto degli obblighi previsti dal regime delle quote latte relativamente al versamento del prelievo supplementare dovuto.

I richiedenti che risultano essere primi acquirenti del regime delle quote latte devono avere rispettato gli obblighi previsti dallo stesso.

Le Province verificano il rispetto degli obblighi connessi con il regime delle quote latte, così come previsto dal Manuale OPR delle procedure, dei controlli e delle sanzioni.

Il controllo, inoltre, va effettuato non solo sulle domande di aiuto, ma anche sulle domande di pagamento.

⁵ indirizzo internet attuale <http://www.taglioboschi.servizirl.it/>

⁶ L'affidabilità del richiedente è legata alla sua condotta durante altre operazioni, finanziate dal PSR 2000-2006 o dal PSR 2007-2013. I casi in cui il richiedente risulta non affidabile sono specificati nel manuale OPR.

⁷ Come da decreto ministeriale delle politiche agricole e forestali del 09.12.2009

⁸ Come da decreto ministeriale delle politiche agricole e forestali del 09.12.2009

7) PRIORITÀ DI ACCESSO PER PROGETTI CONCORDATI

Alle domande, ritenute ammissibili dalle province, che prevedano interventi da realizzarsi nell'ambito di "progetti concordati" finanziati sarà assicurato il finanziamento in via prioritaria, purché positivamente istruite e purché le stesse raggiungano una soglia di punteggio minimo definita dal Comitato di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale.

8) COSTI FINANZIABILI E AMMONTARE DEI FINANZIAMENTI

8.1 Spese d'impianto finanziabili:

1. i **lavori di preparazione del terreno e di allestimento dell'impianto** (lavorazioni agronomiche per la preparazione del terreno, tracciamento filari, apertura buche, concimazione di fondo, pacciamatura, tutori, utilizzo di apparati di difesa per le piante e chiudende, fornitura e posa di impianti di irrigazione temporanei, ecc.); la fornitura del materiale vegetale arbustivo e arboreo, corredato da certificazione d'origine e fitosanitaria, quando richiesta. Sono ammissibili esclusivamente le spese presenti nell'elenco prezzi dell'allegato C, nei limiti delle voci di costo ivi indicate.
2. le **spese generali** sotto specificate.

L'IVA non è mai ammissibile a finanziamento.

8.1.1 Spese generali

Le **spese generali** comprendono soltanto:

- la progettazione o la relazione tecnica;
- le consulenze specialistiche a supporto della progettazione (consulenze fornite da professionisti abilitati che rientrino nelle seguenti categorie di studi o analisi: geo-pedologici, fitosanitari, dendro-auxologici),
- la direzione dei lavori (anche nel caso di lavori in economia)
- le spese inerenti all'obbligo di informare e sensibilizzare il pubblico sugli interventi finanziati dal FEASR fino ad un massimo di 200,00 €.

Le spese generali sono riconosciute fino ad un massimo, calcolato in percentuale sull'importo complessivo dei lavori al netto di IVA e delle spese generali stesse, del:

- a) 10% nel caso di interventi di tipologia A e B;
- b) 6% nel caso di interventi di tipologia C e D.

L'Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste e i consorzi forestali possono progettare o dirigere lavori solo per i terreni di proprietà o loro conferiti in gestione e inseriti nel loro fascicolo aziendale del SIARL per tutta la durata del "periodo di impegno".

8.1.2 Lavori in economia

Possono ricorrere ai lavori in economia esclusivamente:

- le aziende agricole, per le lavorazioni effettuate da personale aziendale;
- le aziende agricole con produzione di letame tradizionale, per la fornitura di quest'ultimo;
- le aziende agricole in possesso di autorizzazione all'attività vivaistica, per la fornitura di pioppelle (cloni di pioppo) e piantine forestali;
- le persone giuridiche di diritto pubblico, che utilizzino personale operaio dipendente.

I lavori in economia, limitatamente ai lavori di carattere agronomico e forestale, eseguiti direttamente dagli imprenditori agricoli e forestali e/o dai loro familiari, possono essere rendicontati esclusivamente se presenti fra le voci di costo dell'elenco prezzi riportato nell'allegato C nei limiti dei costi indicati nella colonna intestata "Prezzo massimo per i lavori in economia".

Come previsto dal "Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni" dell'Organismo Pagatore Regionale (di seguito "manuale OPR"), l'importo dei lavori in economia non deve essere superiore alla quota a carico del richiedente del totale delle spese ammissibili a impianti ultimati⁹. Il contributo erogabile deve quindi essere minore o uguale alla differenza fra il totale delle spese ammissibili a impianti ultimati e l'importo dei lavori in economia. Questa regola non si applica qualora si adottino una delle voci di spesa elencate nell'allegato D al presente bando e denominate "**costi standard**".

⁹ Esempio: per un impianto di tipologia A di 1 ettaro le spese ammissibili sono di 10.500,00 €. Ipotizzando un contributo del 70%, pari a 7.350,00 €, la quota a carico del richiedente sarebbe di 3.150,00 € (ossia 10.500,00 – 7.350,00). L'importo totale dei lavori in economia non può quindi superare i 3.150,00 €, salvo nel caso si adottino i costi standard.

8.1.3 Lavori con costi standard

Tutte le tipologie di beneficiari possono realizzare i lavori avvalendosi per la loro rendicontazione dei "costi standard" ovvero delle voci di spesa elencate nell'allegato D al presente bando.

La spesa totale ammissibile corrisponderà alla sommatoria delle voci indicate nei costi standard per i lavori realizzati.

Nel caso in cui il beneficiario fosse una persona giuridica di diritto pubblico ed affidi l'esecuzione dei lavori a soggetti terzi, tramite contratti d'appalto, la spesa ammissibile dovrà corrispondere a quella indicata nei contratti.

8.2 Spese d'impianto non finanziabili:

- eliminazione della coltura precedente;
- fornitura e spargimento di liquami zootecnici;
- le forniture non fatturate, con l'eccezione del letame, delle pioppelle e piantine forestali, nei casi permessi dal paragrafo 8.1.2 e di quanto previsto nel caso dei "costi standard";
- cure colturali post impianto.

8.4 Spesa ammissibile ed entità degli aiuti per tipologia

L'aiuto è commisurato all'area effettiva di impianto (che costituirà la superficie eleggibile), al netto di tare¹⁰, definita dalla linea che unisce i fusti delle piante perimetrali, maggiorata di una fascia esterna di larghezza pari a metà della larghezza interfilare.

Nel caso il progetto definitivo preveda il diradamento, la larghezza interfilare considerata è quella media prevista a fine ciclo.

Per la tipologia A, invece, si considera una fascia esterna di larghezza fissa pari a 2,5 m¹¹.

8.4.1 Aiuti per la tipologia A

Contributo per le spese di impianto:

La spesa massima ammissibile per l'impianto è di 10.500,00 €/ettaro. Sulla spesa ammissibile è riconosciuto un contributo pari al:

- **100%** delle spese ammissibili per interventi realizzati da persone giuridiche di diritto pubblico;
- **80%** delle spese ammissibili per interventi inclusi nella rete "Natura 2000";
- **70%** delle spese ammissibili, negli altri casi

Aiuto per manutenzione:

- 500,00 euro/ettaro/anno per i primi cinque anni.

Aiuto per mancato reddito:

- per gli I.A.P.: 700,00 euro/ettaro/anno in tutti i comuni di pianura e di collina (classificazione ISTAT)
- per le **altre persone di diritto privato**: 150,00 euro/ettaro/anno in tutti i comuni di pianura o collina.

I premi di mancato reddito sono erogati per quindici anni.

Le persone giuridiche di diritto pubblico non hanno diritto agli aiuti per manutenzione e per mancato reddito.

8.4.2 Aiuti per la tipologia B

Contributo per le spese di impianto:

La spesa massima ammissibile per l'impianto è di 6.500,00 €/ettaro. Sulla spesa ammissibile è riconosciuto un contributo pari al:

- **80%** delle spese ammissibili per interventi inclusi nella rete "Natura 2000";
- **70%** delle spese ammissibili negli altri casi

¹⁰ Per tare s'intendono quelle superfici, non coltivate o non coltivabili, che comportano una riduzione della densità del popolamento: pertanto di norma un canale (es. Villorese) sarà considerato una tara, un canaletto largo pochi decimetri ... no.

¹¹ Come disposto dalla d.g.r. 204/2006 "Aspetti applicativi e di dettaglio per la definizione di bosco.

Aiuto per manutenzione:

- 650,00 euro/ettaro/anno per i primi cinque anni.

Aiuto per mancato reddito:

- per gli I.A.P. è pari a: 700,00 euro/ettaro/anno in comuni di pianura (classificazione ISTAT)
440,00 euro/ettaro/anno in comuni di collina (classificazione ISTAT)
- per le altre persone di diritto privato: 150,00 euro/ettaro/anno in tutti i comuni di pianura o collina

I premi di mancato reddito sono erogati per quindici anni. Le persone giuridiche di diritto pubblico non hanno diritto agli aiuti per manutenzione e per mancato reddito.

8.4.3 Aiuti per la tipologia C**Contributo per le spese di impianto:**

La spesa massima ammissibile per l'impianto è di 3.500,00 €/ettaro. Sulla spesa ammissibile è riconosciuto un contributo pari al 40%.

8.4.4 Aiuti per la tipologia D**Contributo per le spese di impianto:**

La spesa massima ammissibile per l'impianto è di 3.500,00 €/ettaro. Sulla spesa ammissibile è riconosciuto un contributo pari al:

- **80%** delle spese ammissibili per interventi che contemporaneamente:
 - a) siano effettuati da I.A.P. che abbiano acquisito la certificazione forestale secondo gli standard della gestione sostenibile (FSC o PEFC) per la loro azienda
 - b) siano inclusi nella rete "Natura 2000" ;
- **70%** delle spese ammissibili per interventi, effettuati dagli I.A.P. che abbiano acquisito la certificazione forestale secondo gli standard della gestione sostenibile (FSC o PEFC) per la loro azienda o in alternativa siano inclusi nella rete "Natura 2000";
- **60%** delle spese ammissibili per interventi effettuati dagli I.A.P. nelle altre zone

8.5 Riepilogo e confronto: il contributo per le spese di impianto

a) Il finanziamento per le spese di impianto è calcolato in percentuale rispetto ai costi sostenuti dal beneficiario. Per ogni tipo di intervento esiste un limite massimo di spesa all'ettaro, che non può essere superato, riportato nella seconda colonna intitolata "spesa unitaria massima ammessa". Eventuali costi in più sostenuti dal richiedente sono totalmente a carico di quest'ultimo.

Tipologia di intervento	Spesa unitaria <u>mas-</u> <u>sima</u> ammessa (€/ha)	Percentuale contributo base	Contributo <u>massimo</u> unitario (€/ha)
A) Boschi permanenti	10.500,00	70%	7.350,00
B) Arboricoltura da legno a ciclo medio-lungo	6.500,00	70%	4.550,00
C) Cedui a turno breve per biomassa	3.500,00	40%	1.400,00
D) Pioppeti	3.500,00	60%	2.100,00

b) la **percentuale di contributo è maggiorata del 10% rispetto alla tabella precedente:**

- per gli interventi di tipologia A o B o D nelle zone incluse nella rete Natura 2000;
- per gli interventi di tipologia D realizzati da IAP che abbiano acquisito la certificazione forestale secondo gli standard della gestione sostenibile (FSC o PEFC) per la loro azienda.

c) la **percentuale di contributo è maggiorata del 20% rispetto alla tabella precedente:**

- per gli interventi di tipologia D realizzati da IAP che abbiano acquisito la certificazione forestale secondo gli standard della gestione sostenibile (FSC o PEFC) per la loro azienda e che parallelamente si trovino in zone incluse nella rete Natura 2000;
- c) la **percentuale di contributo è maggiorata del 30% rispetto alla tabella precedente:**
- per gli interventi di tipologia A realizzati da una persona giuridica di diritto pubblico.

8.6 Riepilogo e confronto: l'aiuto annuale per la manutenzione

L'aiuto annuale per la manutenzione è pari a:

- 500,00 € all'ettaro per ogni anno dal primo al quinto nel caso di interventi di tipologia A;
- 650,00 € all'ettaro per ogni anno dal primo al quinto nel caso di interventi di tipologia B.

Non sono previsti aiuti annuali per la manutenzione:

- per le persone giuridiche di diritto pubblico;
- per gli impianti di tipologia C e D.

8.7 Riepilogo e confronto: l'aiuto annuale per il mancato reddito

L'aiuto annuale per il mancato reddito, erogato per quindici anni, è indicato nella tabella seguente:

INTERVENTI	Aiuto per mancato reddito	
	Imprenditori agricoli professionali	Altre persone di diritto privato
A. Boschi permanenti, a scopo ambientale, paesaggistico o protettivo	700,00 €/ha/anno in tutti i comuni di pianura e di collina (classificazione ISTAT)	150,00 €/ha/anno in tutti i comuni di pianura o collina
B. Arboricoltura da legno a ciclo medio-lungo	700,00 €/ha/anno in comuni di pianura (classificazione ISTAT)	150,00 €/ha/anno in tutti i comuni di pianura o collina
	440,00 €/ha/anno in comuni di collina (classificazione ISTAT)	

Non è previsto l'aiuto annuale per il mancato reddito:

- per le persone giuridiche di diritto pubblico;
- per gli impianti di tipologia C e D

9) CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI INTERVENTI

9.1 Caratteristiche tecniche per la tipologia A

Per la tipologia A la **superficie minima** totale per singola domanda è di **5.000 mq** e i **singoli appezzamenti** devono essere di **almeno 3.000 mq** ciascuno. La larghezza minima degli impianti deve essere di 25 m.

Densità minima dell'impianto:

- almeno 1.300 piante/ettaro.

Gli impianti devono essere:

- costituiti da popolamenti arborei di latifoglie, eventualmente misti a conifere, utilizzando esclusivamente le specie riportate in allegato B;
- governati ad alto fusto;

realizzati con specie vegetali autoctone e tipiche della stazione in esame, sia arboree che arbustive (vedi allegato B); le piante di specie arboree devono essere almeno 975 ad ettaro, mentre quelle arbustive sono indispensabili e, se posizionate senza un preciso compito di accompagnamento delle specie principali, si raccomanda di metterle a dimora lungo il perimetro dell'impianto o lungo corsi d'acqua, viabilità ecc.. La continuità dell'imboschimento può essere interrotta da una o più **radure naturaliformi**¹² prive di alberi o arbusti, ognuna delle quali non più ampia di 2.000 m².

Non sono ammissibili più di una radura per ogni ettaro di superficie ammissibile a contributo.

Ogni radura può essere realizzata solamente con:

- prato permanente, soggetto a sfalcatura o trinciatura annuale, fra il 15 luglio e il 31 agosto, senza asportazione della vegetazione tagliata. Il prato dovrà essere composto da almeno 4 tra le specie erbacee elencate in allegato B.
- vegetazione suffruticosa o igrofila (es. tifa o canna palustre) naturale autoctona;

¹² In conformità al Reg. CE 1974/2006, art. 30, comma 2 e alla l.r. 31/2008, art. 42, comma2, lettera c)

- specchi d'acqua.

Corsi d'acqua, stradelle e altri elementi lineari costituiti dalla predetta vegetazione naturaliforme non interrompono la continuità dell'impianto e rientrano fra la superficie ammissibile se non più larghi di 5 metri.

In caso si realizzino radure, la densità minima nella superficie di impianto arboreo – arbustivo è calcolata sulla superficie al netto delle radure stesse.

Le previsioni di spesa invece, vanno effettuate considerando separatamente le spese previste per la superficie impiantata, dalle spese previste per la superficie a radura. Il totale deve rientrare nel massimale previsto per la tipologia A.

Tutte le radure previste in progetto devono essere georeferenziate e le loro superfici devono essere evidenziate nell'estratto di mappa allegato al progetto definitivo. Eventuali modifiche devono essere comunicate con variante progettuale.

Durata minima del mantenimento dell'impianto:

Chi riceve gli aiuti è obbligato a conservare e a mantenere nelle migliori condizioni di coltivazione gli impianti per **15 anni**. L'inizio del periodo è indicato nel paragrafo 9.6.

Anche dopo tale scadenza, gli impianti restano vincolati dalle leggi che tutelano le foreste e il paesaggio: infatti, dal momento dell'attecchimento delle piante, sono considerati bosco¹³. Non è possibile in ogni caso la loro "trasformazione" o eliminazione per cambiare la destinazione d'uso del terreno¹⁴, nei 15 anni del "periodo di impegno", salvo il caso di espropriazioni finalizzato a realizzare opere di pubblica utilità.

9.2 Caratteristiche tecniche per la tipologia B

Per la tipologia B la **superficie minima** totale per singola domanda è di **5.000 mq** e i **singoli appezzamenti devono essere di almeno di 3.000 mq** ciascuno.

Densità minima dell'impianto:

- **almeno 500 piante/ettaro**, di cui almeno 70 piante/ettaro appartenenti a piante di specie arboree principali con eventualmente piante di specie arboree "accessorie paracadute" (secondarie), purché la somma di piante principali e "accessorie paracadute" sia di almeno 120 piante/ettaro¹⁵. L'impianto può comprendere piante "accessorie".

Gli impianti devono essere:

- costituiti da popolamenti arborei di latifoglie appartenenti esclusivamente alle specie riportate nell'allegato B;
- in grado di produrre legname di qualità, prevalentemente per segati o trancitura;
- polispecifici, ossia le piante principali e quelle "accessorie paracadute" eventualmente presenti devono appartenere ad almeno due diverse specie arboree. È tuttavia possibile effettuare impianti arborei monospecifici (in altri termini, con una sola specie arborea) su una superficie di massimo un ettaro per domanda qualora si utilizzi il noce (*Juglans regia* L.) e su una superficie di massimo tre ettari per domanda¹⁶ qualora si utilizzi la farnia (*Quercus robur* L.)¹⁷, la robinia (*Robinia pseudoacacia* L.) o il pioppo bianco (*Populus alba* L.); nel caso si utilizzino cloni di pioppo come piante principali (vedi sotto), è ammesso l'uso di un solo clone senza altre piante principali, indipendentemente dall'estensione della superficie d'impianto;
- governati ad alto fusto, salvo la possibilità di ceduire le sole piante di specie accessorie, comprese le "accessorie paracadute", dopo il quinto anno durante il riposo vegetativo qualora non debbano sostituire le piante principali;
- trattati con turno pari o superiore a 15 anni (tale calcolo si effettua sulle piante principali);
- costituiti da piante principali, "accessorie paracadute" e accessorie che possono essere scelte solo fra quelle indicate nell'allegato B. Le **piante principali** sono quelle che devono arrivare a fine turno e fornire legname di pregio, quelle **"accessorie paracadute"** sono quelle "di scorta", destinate a sostituire le principali in caso di avversità, quelle **accessorie** sono destinate ad "accompagnare" le altre piante, favorendone il corretto accrescimento. Fra le piante accessorie è possibile usare anche cloni di pioppo, nel limite massimo di 90 piante ad ettaro. Le piante "accessorie paracadute" seguiranno la crescita delle piante principali

¹³ Ai sensi dell'articolo 42 della l.r. 31/2008 e successive modifiche ed integrazioni

¹⁴ Articolo 4, comma 1, del D. Lgs. 227/2001

¹⁵ Pertanto, se le piante principali fossero solo 70, è obbligatorio l'uso di 50 piante "secondarie", oltre all'uso della "doppia pianta"

¹⁶ Una singola domanda può pertanto avere un ettaro di impianto arboreo puro di noce e tre ettari di impianto arboreo puro di farnia.

¹⁷ Attenzione, al fine di evitare il fallimento dell'impianto, si raccomanda vivamente di realizzare impianti arborei monospecifici solo se il tecnico è in grado di garantire che le condizioni del terreno e il microclima sono ideali per la specie in esame e la qualità del materiale vivaistico è eccellente. Ovviamente in questo caso non sono indispensabili specie arbustive se si utilizzano almeno 500 alberi per ettaro (anche con l'uso della "doppia pianta"). Oppure, almeno 120 noci/farnie e arbusti fino ad almeno 500 piante totali, oppure almeno 70 noci/farnie con la tecnica della "doppia pianta" e arbusti fino ad almeno 500 piante totali.

per sostituirle in caso di avversità o per essere eliminate coi diradamenti. A seguito del taglio per diradamento o utilizzazione, le piante accessorie e le "accessorie paracadute", cloni di pioppo compresi, non possono essere sostituite se non con specie arbustive.

- costituiti con la tecnica della "doppia pianta" qualora le piante principali fossero inferiori a 120 piante per ettaro: tale tecnica consiste nel mettere a dimora due piante della stessa specie nobile, preferibilmente di provenienza genetica differente, a distanza di 0,50 – 2 m l'una dall'altra al fine di selezionare l'esemplare migliore dopo pochi anni (intorno alla quinta stagione vegetativa). Solo una delle due può essere conteggiata come pianta di specie principale, l'altra – pur essendo una pianta "accessoria paracadute" – può essere conteggiata solo come pianta accessoria.

Possono essere usati, come piante principali, piante "accessorie paracadute" e piante accessorie, anche i cloni di pioppo ibrido, purché la densità massima d'impianto non sia superiore a 270 piante/ha e a condizione che la densità finale (cioè alla fine del 15° anno d'impegno) non sia inferiore a 120 piante di pioppo ibrido per ettaro, uniformemente distribuiti nella superficie d'impianto. E' consentito un diradamento nel corso del periodo d'impegno per un numero complessivo non superiore a 90 pioppi per ettaro (che corrisponde al massimo numero di pioppi utilizzabili come piante "accessorie"). Nel caso si utilizzino i pioppi come specie principale o "accessoria paracadute" è consentito solo l'utilizzo di astoni e pioppelle di età non superiore a un anno (salvo nel caso di cloni I214, ove è possibile utilizzare astoni o pioppelle di due anni di età) ed è obbligatoria la consociazione con piante accessorie appartenenti ad altre specie arboree e/o arbustive (es. ontano nero, nocciolo, sambuco ecc.)¹⁸.

Distanze fra le piante:

Nel caso si utilizzino come specie arboree piante dei generi Acer, Fraxinus, Juglans, Prunus, Quercus, Tilia, le piante principali devono essere messe a dimora a una distanza:

- minima di 6 metri da altre piante principali o dai pioppi usati come piante accessorie;
- minima di 4 metri da piante accessorie appartenenti alle seguenti specie: frassino maggiore e meridionale ("ossifillo"), platano, pioppo bianco, salice bianco, olmo, robinia;
- minima di 3 metri da piante di altre specie arboree accessorie, comprese le "accessorie paracadute" (con l'eccezione delle "doppie piante", ove la distanza minima è 0,50 metri);
- minima di 2 metri da piante accessorie arbustive.

Durata minima del mantenimento dell'impianto:

Chi riceve gli aiuti è obbligato a conservare e a mantenere nelle migliori condizioni di coltivazione gli impianti per **15 anni**. L'inizio del periodo è indicato nel paragrafo 9.6.

9.3 Caratteristiche tecniche per la tipologia C

Per la tipologia C la **superficie minima** totale per singola domanda è di **10.000 mq** e i **singoli appezzamenti** devono essere di **almeno 5.000 mq** ciascuno.

Densità minima dell'impianto:

- almeno: 1.100 piante/ettaro

Gli impianti devono essere:

- costituiti da popolamenti di latifoglie appartenenti ai generi: *Alnus spp*, *Populus spp*, *Salix spp*, *Platanus spp.*, *Robinia pseudoacacia*¹⁹ L., *Ulmus minor* Miller (= *U. campestris* L.);
- governati a ceduo semplice, con turno minimo di cinque anni, senza rilascio di piante in occasione della ce-duazione;
- avere altezza a maturità di almeno 5 metri.

Durata minima del mantenimento dell'impianto:

Chi riceve gli aiuti è obbligato a conservare e a mantenere nelle migliori condizioni di coltivazione gli impianti per **8 anni**. L'inizio del periodo è indicato nel paragrafo 9.6.

¹⁸ Nel caso si utilizzino pioppelle di due anni di età, appartenenti al clone I214, le piante di altre specie da consociare devono avere altezza superiore a 100 cm

¹⁹ Attenzione, l'uso della robinia è vietato in molti parchi, riserve e siti natura 2000 in quanto specie esotica a carattere invadente.

9.4 Caratteristiche tecniche per la tipologia D

Per la tipologia D la **superficie minima** totale per singola domanda è di **10.000 mq** e i **singoli appezzamenti** devono essere di **almeno 5.000 mq** ciascuno.

Densità minima dell'impianto:

- almeno 200 piante/ettaro e non superiore a 400 piante/ettaro

Gli impianti devono essere:

- costituiti da popolamenti arborei di pioppi o salici (generi *Populus* o *Salix*), cioè di specie a rapido accrescimento;
- governati ad alto fusto o a ceduo semplice;
- nel caso l'impianto fosse governato a ceduo semplice la ceduzione non può avvenire durante il periodo d'impegno;
- costituiti da pioppelle o astoni con altezza minima di 1,5 m fuori terra.

Durata minima del mantenimento dell'impianto:

Chi riceve gli aiuti è obbligato a conservare e a mantenere nelle migliori condizioni di coltivazione gli impianti per **8 anni**. L'inizio del periodo è indicato nel paragrafo 9.6.

9.5 Riepilogo e confronto: superficie minima²⁰

Tipologia di intervento	Superficie minima per singola domanda	Superficie minima per ogni singolo appezzamento
A) Boschi permanenti	5.000 mq	3.000 mq
B) Arboricoltura da legno a ciclo medio-lungo	5.000 mq	3.000 mq
C) Cedui a turno breve per biomassa	10.000 mq	5.000 mq
D) Pioppeti	10.000 mq	5.000 mq

9.6 Periodo di impegno

Chi riceve gli aiuti è obbligato a conservare e a mantenere nelle migliori condizioni di coltivazione gli impianti, e a rispettare gli obblighi indicati a paragrafo 26, per un periodo (chiamato "**periodo di impegno**") di:

- 15 anni per gli interventi di tipologia A (tuttavia, anche dopo tale scadenza l'impianto deve continuare ad esistere, in quanto vincolato dalle leggi che tutelano le foreste e il paesaggio);
- 15 anni per gli interventi di tipologia B;
- 8 anni per gli interventi di tipologia C o D.

Il "periodo di impegno" è calcolato a seconda del periodo dell'anno in cui l'impianto viene completato (vale la data della domanda di pagamento del saldo):

- nel caso in cui l'impianto sia stato completato entro il 15 maggio dell'anno, parte dal 1° gennaio dell'anno corrente;
- nel caso in cui l'impianto sia stato completato oltre il 15 maggio dell'anno, parte dal 1° gennaio dell'anno successivo.

10) LIMITI E DIVIETI

Non possono essere finanziati:

- gli impianti di alberi di Natale;
- le consociazioni con colture agrarie. Tuttavia sono ammesse le consociazioni con colture a perdere coltivate nell'interfila e destinate unicamente alla fauna selvatica, che però non possono godere di ulteriori aiuti, e piccoli orti agricoli per l'auto-consumo da parte del richiedente (vedi par. 27.1);
- gli interventi iniziati prima della approvazione dell'atto regionale di ammissione a finanziamento della domanda di contributo²¹;
- le spese sostenute prima dell'approvazione dell'atto regionale di ammissione a finanziamento della domanda di contributo, eccezion fatta per le spese sostenute per la redazione del **progetto definitivo** (per le ti-

²⁰ I valori di superficie minima sono da intendersi come superficie eleggibile, così come definita all'inizio del paragrafo 8.4.

²¹ Tale limitazione vale per tutte le domande presentate a partire dalla data di pubblicazione del presente provvedimento di modifica del bando

pologie A e B) o **relazione tecnica** (per le tipologie C e D), che possono essere state sostenute anche prima della presentazione della domanda di contributo, purché non oltre un anno prima della presentazione della domanda stessa²²;

- gli interventi con un parere contrario espresso dall'ente gestore del sito "Natura 2000", parere che ha come oggetto le possibili conseguenze negative dell'intervento sulle zone facenti parte della rete "Natura 2000" (Siti di Interesse Comunitario e Zone di Protezione Speciale);
- gli interventi con un parere contrario espresso dall'ente gestore del parco o della riserva naturale, parere che ha come oggetto le possibili conseguenze negative dell'intervento sull'area protetta o sulla scelta delle specie vegetali da utilizzare;
- gli interventi in contrasto con le previsioni e prescrizioni dei piani di indirizzo forestale o dei piani di assetto forestale approvati (art. 47 l.r. 31/2008 e s.m.i.);
- gli interventi compensativi a seguito di "trasformazione del bosco" (art. 4 d.lgs. 227/2001, art. 43 l.r. 31/2008);
- gli interventi che prevedano l'impiego delle specie esotiche a carattere infestante di cui all'allegato B del r.r. 5/2007 (Norme Forestali Regionali) e s.m.i.;
- l'impiego di specie vietate per motivi fitosanitari dal Servizio Fitosanitario regionale o delle competenti autorità fitosanitarie europee o italiane;
- gli interventi su terreni precedentemente interessati dagli aiuti previsti dal Regolamento (CEE) 2080/1992 o dall'articolo 31 del Regolamento (CE) 1257/1999 ("misura h" del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006), per i quali persistano obblighi di mantenimento da parte dei beneficiari alla data di realizzazione dell'intervento;
- gli interventi già ammessi a finanziamento coi periodi precedenti della misura 221, a meno che il richiedente non rinunci al finanziamento precedentemente accordato prima di presentare la nuova domanda;
- gli interventi, da realizzare in zone golenali nelle fasce cosiddette A, B e C, in contrasto con le prescrizioni, i limiti e i divieti contenuti nel "Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) – Interventi sulla rete idrografica e sui versanti – Norme di Attuazione" adottato con deliberazione del Comitato Istituzionale n° 18 del 26.01.2001 e s.m.i.;
- gli impianti di tipologia B che prevedano la messa a dimora di un numero di pioppi (leggasi piante appartenenti al genere *Populus*) superiore a 270 piante per ettaro;
- nell'ambito di ogni tipologia d'intervento non sono ammissibili a finanziamento le singole strutture lineari (siepi, filari e fasce tampone boscate) finanziabili con la misura 216 del Programma di Sviluppo rurale 2007 – 2013.

10.1 Riepilogo e confronto: vincoli imposti dalle leggi sulle foreste e sul paesaggio

Gli interventi di tipologia A, dal momento dell'attecchimento delle piante, sono considerati bosco ai sensi dell'art. 42 l.r. 31/2008 e successive modifiche ed integrazioni, e sono pertanto tutelati dalle leggi sulle foreste e sul paesaggio. Non è possibile in ogni caso la loro "trasformazione"²³, ossia la loro eliminazione per cambiare la destinazione d'uso del terreno, durante i 15 anni del "periodo di impegno" (vedi paragrafo 9.6), salvo il caso di espropriazioni finalizzate alla realizzazione di opere di pubblica utilità.

Gli interventi di tipologia B, C e D sono da considerarsi colture legnose agrarie per la produzione di legname e di biomassa e pertanto rientrano nella definizione di "arboricoltura da legno" data dalla legge forestale nazionale²⁴. Pertanto non sono considerati boschi e neppure soggetti ai vincoli che la legge forestale pone sui boschi.

10.2 Impianti realizzati in zone golenali

Gli **impianti realizzati in zone golenali** nelle fasce A e B del PAI, in caso di distruzione a seguito di esondazione, non possono beneficiare di eventuali risarcimenti di danni per calamità naturali. Inoltre, le esondazioni e le erosioni spondali nella fascia A non possono costituire "causa di forza maggiore".

10.3 Tutela e indennizzi dei danni provocabili dalla fauna selvatica

Gli interventi devono prevedere opere di difesa dai danni provocabili dalla fauna selvatica e domestica inselvatichita. Pertanto non possono essere concessi indennizzi per tali danni²⁵.

²² Tale limitazione vale per tutte le domande presentate a partire dalla data di pubblicazione del presente provvedimento di modifica del bando

²³ La "trasformazione del bosco" è regolamentata dall'articolo 4 del d. lgs. 227/2001 "Orientamento e modernizzazione del settore forestale" e dall'art. 43 della l.r. 31/2008.

²⁴ art. 2, comma 5, del d. lgs. 227/2001.

²⁵ Vedi art. 47, comma 3, della l.r. 26/1993 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e la disciplina dell'attività venatoria" e successive modificazioni ed integrazioni.

10.4 Ulteriori limiti e divieti solo per le "Zone a Protezione Speciale" di tipologia "risaia" o "ambienti fluviali"²⁶

Nelle aree del demanio idrico fluviale e pertinenze idrauliche e demaniali, oggetto di concessione rilasciata dal 24 aprile 2009 compreso in poi, non possono essere finanziati:

- gli impianti di pioppeti (tipologia D) nelle aree di nuova formazione (ossia, formatesi a seguito degli spostamenti dei corsi d'acqua) e all'interno di isole fluviali;
- i pioppeti (tipologia D), realizzati dal 1 ottobre 2010, che non abbiano adottato un sistema di certificazione forestale a carattere ambientale riconosciuto dalla Regione ai sensi dell'art. 50, comma 12, della l.r. 31/2008, ossia FSC o PEFC;
- l'impianto e il reimpianto di pioppeti in misura superiore all'85% della superficie della ZPS, oggetto di prima concessione dal 24.04.2009, al netto dei boschi preesistenti e delle "emergenze naturali" come definite dalla d.g.r. 9275/2009²⁷;
- gli impianti a ceduo a turno breve per biomassa (tipologia C).

11) PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO

11.1 Quando presentare la domanda

Le domande possono essere presentate **ininterrottamente dal giorno di pubblicazione del presente bando sul BURL al 31 luglio 2013**. Tuttavia, al fine della redazione delle graduatorie e delle istruttorie delle domande, l'epoca di presentazione di queste ultime è suddivisa in intervalli, denominati **periodi**:

CRONO – PROGRAMMA ²⁸	8° periodo	9° periodo	10° periodo	11° periodo	12° periodo
Apertura periodo	14 mag. 11	2 ago. 11	15 mag. 12	1 ago. 12	14 mag. 13
Chiusura periodo	1 ago. 11	14 mag. 12	31 lug. 12	13 mag. 13	31 lug. 13

Regione Lombardia si riserva la facoltà di anticipare la data di chiusura del bando, qualora le risorse finanziarie disponibili non dovessero essere sufficienti per coprire l'ammontare degli aiuti richiesti.

11.2 A chi presentare la domanda

La "domanda di aiuto"²⁹ deve essere inviata alla **Provincia** sul cui territorio si trovano i terreni agricoli o, se il terreno si estende su più province, alla Provincia nella quale si trova la maggior parte dei terreni inseriti in domanda. La Provincia che riceve la domanda informerà le altre Province interessate.

11.3 Come presentare la domanda

Fasi dell'inoltro della domanda di aiuto:

- accedere al sito www.agricoltura.regione.lombardia.it, nella sezione dedicata al Sistema Informativo Agricolo della Regione Lombardia (SIARL)³⁰

²⁶ Questi ulteriori limiti e divieti scaturiscono dalla d.g.r. 9275/2009 (determinazioni relative alle misure di conservazione per la tutela delle ZPS lombarde in attuazione della direttiva 92/43/CEE e del d.p.r. 357/1997 ed ai sensi degli articoli 3, 4, 5, 6 del DM 17 ottobre 2007, n. 184. modificazioni alla dgr n. 7884/2008) ed è entrata in vigore il 23.04.2009.

²⁷ La d.g.r. 9275/2009 stabilisce inoltre, l'obbligo di un progetto di rete ecologica locale o di nuovo bosco da realizzarsi nel rimanente 15% della superficie soggetta a prima concessione, al netto dei boschi preesistenti e delle emergenze naturali.

Tale progetto deve essere autorizzato dall'Ente gestore della ZPS, mentre il funzionario provinciale che istruisce la domanda di contributo di tipologia D dovrà acquisire, da quest'ultimo, conferma del fatto che il progetto sia stato presentato e approvato, oltre al parere di compatibilità previsto dal bando di misura 221. La d.g.r. 9275/2009 considera "emergenze naturali":

- 1) formazioni arboree o arboreo-arbustive, non classificate bosco, tipiche della regione fluviale (saliceti, quercu-ulmeti, quercu-carpineti, ontaneti);
- 2) formazioni erbacee a dominanza di specie autoctone (quali le praterie aridofile di alcuni terrazzi fluviali o le formazioni a terofite delle barre sabbiose o ghiaiose);
- 3) morfologie tipiche quali lanche, rami abbandonati, paleovalvei, sponde fluviali naturali e simili;
- 4) zone umide, formazioni erosive locali e simili;
- 5) ambiti di nidificazione dell'avifauna e altri habitat segnalati ai sensi della Direttiva 92/43/CEE.

²⁸ Non sono riportati, nelle presenti disposizioni attuative, i termini ormai decorsi, relativi ai precedenti periodi

²⁹ La "domanda di aiuto" è quella presentata dal richiedente per chiedere di essere ammesso a finanziamento e si distingue dalla "domanda di pagamento", che è presentata dal beneficiario, ossia da chi è stato ammesso a godere degli aiuti.

- registrarsi: il sistema rilascia i codici di accesso personali (nome utente e password).
Le informazioni relative all'accesso al Modello Unico di domanda informatizzato sono reperibili anche presso la Direzione Generale Agricoltura, le Province, le Organizzazioni Professionali Agricole e presso i Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA).
- accedere al sito www.siarl.regione.lombardia.it e compilare il modello di domanda per la misura 221
- inviare la domanda per via telematica alla Provincia di competenza
- il SIARL rilascia al richiedente una ricevuta attestante la data di presentazione alla Provincia, che coincide con l'**avvio del procedimento**;
- stampare la domanda e firmarla in originale;
- entro e non oltre i 10 giorni continuativi successivi alla data di presentazione della domanda a SIARL, far pervenire alla Provincia competente³¹ la copia cartacea della domanda e la documentazione di cui al punto successivo.

I termini ultimi entro i quali far pervenire alla Provincia competente la copia cartacea della domanda e la documentazione allegata sono pertanto:

CRONO – PROGRAMMA	8° periodo	9° periodo	10° periodo	11° periodo	12° periodo
Presentazione documentazione alla Provincia: entro 10 giorni dalla conferma della domanda a SIARL e comunque entro il:	11 ago. 11	24 mag. 12	10 ago. 12	23 mag. 13	12 ago. 13

11.4 Documentazione da presentare

- copia cartacea** della domanda firmata in originale con fotocopia di documento di identità;
- autocertificazione**³², riferita alla situazione del giorno di presentazione della domanda, in cui il richiedente dichiara:
 - di essere in possesso, qualora non sia proprietario dei terreni, dell'autorizzazione ad effettuare gli interventi rilasciata direttamente dal proprietario, oppure conseguita a seguito di regolare svolgimento della procedura prevista dall'art. 16 della Legge n. 203 del 1982 "Norme sui contratti agrari";
 - per gli interventi ricadenti in aree demaniali, di disporre di regolare concessione demaniale (o richiesta di rinnovo della concessione) e pagamento del canone, con l'indicazione dei rispettivi estremi;
 - per gli agricoltori residenti al di fuori del territorio regionale, di non beneficiare del sostegno al pre-pensionamento
- progetto definitivo** (per le tipologie A e B) **o relazione tecnica** (per le tipologie C e D) redatto da un tecnico abilitato e sottoscritto dal titolare o legale rappresentante dell'azienda richiedente³³ (per i contenuti vedi nell'apposita sezione).
- parere di compatibilità** del progetto definitivo con gli strumenti di salvaguardia e di gestione dei siti Natura 2000, qualora l'intervento ricada, in tutto o in parte, in tali siti;
- parere di compatibilità** del progetto definitivo con gli strumenti di pianificazione dei parchi e delle riserve naturali, qualora l'intervento ricada, in tutto o in parte, in tali aree protette;
- dichiarazione, se ricorre il caso, di avere richiesto per gli interventi previsti dalla presente Misura, il finanziamento anche con altre "fonti di aiuto" diverse dal Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, specificando quali;
- per gli interventi di tipologia D realizzati da IAP con certificazione forestale, **attestato di certificazione forestale** con relativo codice³⁴;

³⁰ Nell'ambito del Sistema Informativo Agricolo della Regione Lombardia (SIARL) sono stati costituiti l'anagrafe delle imprese agricole ed il fascicolo aziendale, che contengono le informazioni certificate di carattere generale relative alle imprese. A partire da tale sistema è stato sviluppato il modello di domanda informatizzato, direttamente collegato all'anagrafe delle imprese agricole e al fascicolo aziendale, attraverso il quale è possibile compilare e presentare alle Province le domande di finanziamento relative alla misura 221. La costituzione o l'aggiornamento del fascicolo aziendale consente la compilazione automatica della parte generale del modello di domanda, alla quale è collegata una scheda di misura che contiene dati e informazioni specifiche della misura.

³¹ La copia cartacea, sottoscritta dal richiedente, è indispensabile per la costituzione del dossier previsto dal "Manuale"

³² Redatta secondo quanto previsto dal D.P.R. 445 del 28/12/2000, articoli 46 e 47.

³³ Secondo quanto previsto dalla Legge 15 maggio 1997, n° 127.

³⁴ L'attestato di certificazione forestale è valido anche se acquisito dopo la presentazione della domanda: tuttavia deve esistere ed essere presentato entro il termine ultimo che la provincia comunica al richiedente con lettera raccomandata (vedi paragrafo 11.4.2).

8. per le persone di diritto pubblico, **l'atto di impegno** relativo al cofinanziamento dell'intera parte non finanziata dalla Regione e relativo all'effettuazione a proprie spese delle cure colturali, in particolare nei primi 5 anni di vita degli impianti o imboschimenti³⁵.

I dati indicati nella domanda costituiscono "dichiarazione sostitutiva di certificazione" e "dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà"³⁶.

I **tecnici abilitati** a redigere il progetto o la relazione tecnica, alla direzione lavori e all'assistenza tecnica durante i primi cinque anni di vita dell'impianto/imboschimento sono:

- i dottori forestali e i dottori agronomi;
- i periti agrari e gli agrotecnici, esclusivamente per i progetti di impianti di tipologia B da realizzare in aziende di superficie non superiore a 15 ettari e per le relazioni di impianti di tipologie C e D di qualsiasi superficie.

Anche qualora il progetto, la direzione lavori o l'assistenza tecnica siano effettuate da Ente Pubblico, da Consorzio forestale o da Società, è indispensabile che sia individuato un professionista responsabile, in possesso dei requisiti di cui al comma precedente.

11.4.1 Pareri di compatibilità delle aree protette e siti natura 2000

Qualora l'intervento ricada, in tutto o in parte, in parchi o riserve o in siti natura 2000, i relativi enti gestori esprimono il parere di compatibilità entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta completa di progetto o di relazione. Il termine è ridotto a trenta giorni in caso di varianti (paragrafo 15.2).

Il parere di compatibilità ha come oggetto:

- le possibili conseguenze negative dell'intervento sulle zone facenti parte della rete "Natura 2000" (Siti di Interesse Comunitario e Zone di Protezione Speciale);
- le possibili conseguenze negative dell'intervento sull'area protetta o sulla scelta delle specie vegetali da utilizzare.

In tutti i casi, il parere si intende provvisoriamente acquisito qualora l'ente gestore non comunichi il diniego entro il termini sopra indicati: la provincia proseguirà l'istruttoria tenendo conto di eventuali pareri che dovessero giungere prima della chiusura del procedimento.

11.4.2 Documentazione mancante sanabile e non sanabile

Se entro i termini indicati nel paragrafo 11.3 non sono stati presentati i documenti riportati ai punti 1 (copia cartacea della domanda), 2 (autocertificazione) e 3 (progetto definitivo o relazione tecnica) del paragrafo 11.4, la domanda incorre nelle riduzioni di contributo definite nel manuale operativo dei controlli in loco per le misure connesse a investimenti, approvato con Dduo n. 4844 del 15/05/2009 .

L'istruttoria non può essere svolta, e la domanda viene pertanto rigettata e archiviata, se entro 20 giorni dalla data di presentazione informatica della domanda a SIARL non sono stati presentati i documenti riportati ai punti 1 (copia cartacea della domanda), 2 (autocertificazione) e 3 (progetto definitivo o relazione tecnica) del paragrafo 11.4.

La restante documentazione deve essere comunque fatta arrivare alla Provincia entro il termine ultimo che quest'ultima comunicherà al richiedente con lettera raccomandata³⁷. In caso di inottemperanza si applicano le sanzioni previste dal manuale OPR.

11.4.3 Errori palesi

Gli errori palesi presenti nelle domande di aiuto e di pagamento, possono essere corretti nei limiti e con le modalità previste dalle "Linee guida per la valutazione dell'errore palese, ai sensi dell'art. 19 del Reg. (CE) 796/2004 e dell'art. 4 del Reg. (CE) 1975/2006"³⁸

11.5 Progetto definitivo

Il progetto definitivo è necessario per gli interventi di tipologia A o B. Esso deve essere firmato in ogni sua parte dal tecnico che lo ha redatto sotto la propria responsabilità e **deve contenere:**

³⁵ Documentazione che può essere presentata alle Province in un secondo tempo, prima però della conclusione della fase istruttoria

³⁶ Ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000, articoli 46 e 47

³⁷ La provincia, in base a quanto riportato nel manuale OPR, non può concedere più di 20 giorni per la presentazione della documentazione mancante

³⁸ Approvate con decreto del Direttore dell'Organismo Pagatore Regionale n. 10943 del 27/10/2009

a) **localizzazione del territorio** oggetto dell'intervento tramite:

- corografia su Carta Tecnica Regionale in scala 1:10.000, riportante l'area oggetto dell'intervento;
- estratto di mappa delle superfici interessate (anche in copia non certificata da "videomappa"), prodotto in un'unica tavola;
- indicazione dell'esatta estensione delle superfici interessate dall'impianto/imboschimento.

b) la **relazione tecnica dettagliata dell'intervento** da realizzare ed in particolare la motivazione e l'elenco delle specie da impiegare, il modulo di impianto (con riferimento alle consociazioni), gli interventi colturali (concimazioni, frequenza delle ceduzioni, potature, ecc.), la stima del numero di piante o ceppaie a fine turno, le modalità di esecuzione dei lavori, ecc. Tale relazione dovrà essere sottoscritta anche dal titolare o legale rappresentante dell'azienda richiedente³⁹ e contenere le seguenti informazioni⁴⁰:

- **definizione delle caratteristiche stazionali**, con inquadramento di tipo climatico, geo-pedologico, vegetazionale, socio-economico e in particolare analisi ecologica, geopedologica e climatica della stazione;
- per gli impianti di almeno **15 ettari** è necessaria l'analisi fisico-chimica del suolo⁴¹ (tessitura, pH in acqua, pH in KCl, carbonati, calcare attivo, sostanza organica, capacità di scambio cationico, azoto totale, Ca, Mg, K, P);
- **obiettivi dell'intervento**, indicando le caratteristiche del legname ricavabile, il turno e il trattamento;
- **scelta delle specie**, da motivare dettagliatamente in base alle loro attitudini ecologiche e selvicolturali, indicando anche le varietà ed i cloni;
- **scelta del sesto di impianto e del modello colturale**, indicando in particolare la distanza delle piante tra le file e sulle file, il tipo di mescolanza, l'eventuale consociazione con specie arbustive;
- **caratteristiche del materiale vivaistico da impiegare**, evidenziando l'uso di piante nate da seme o da talea, età, contenitore, qualità e provenienza genetica del postime;
- **preparazione del terreno**: lavorazioni, concimazioni, tracciamento, con relativa epoca di intervento;
- **messa a dimora delle piante**: apertura delle buche, concimazioni localizzate, eventuale pacciatura, eventuale uso di tutori e di protezioni individuali;
- **cure colturali post-impianto**: risarcimenti, modalità e frequenza del controllo delle infestanti, lavorazioni superficiali, lotta fitosanitaria, irrigazioni di soccorso, concimazioni, sfolli e diradamenti⁴², eccetera. Analisi delle principali difficoltà tecniche ed operative che potranno essere incontrate durante la vita dell'impianto, con particolare riferimento al periodo di durata dell'impegno⁴³. Messa in evidenza degli accorgimenti da seguire per ridurre il rischio di fallimento dell'impianto e delle possibili soluzioni da prendere a seguito della comparsa dei primi segnali di difficoltà.
- **Cronoprogramma** quinquennale di manutenzione, che evidenzia in particolare periodicità delle criticità, potature, sfolli e diradamenti.
- **Modalità di taglio**:
Per la **tipologia A**: stima della dinamica della massa nel primo secolo di vita dell'impianto. Previsione dei diradamenti e delle utilizzazioni.
Per la **tipologia B**: stima delle masse legnose che si potranno ottenere con le utilizzazioni e gli eventuali diradamenti;

c) **computo metrico estimativo** dei lavori⁴⁴. Il tecnico può adottare, al posto del computo metrico estimativo, una o più delle voci di spesa elencate nell'allegato D al presente bando e denominate come "**costi standard**".

11.6 Progetto esecutivo

³⁹ Come previsto dalla legge 15 maggio 1997, n° 127

⁴⁰ Si faccia riferimento al volume "Arboricoltura da legno – manuale tecnico operativo", edito dalla Regione Lombardia

⁴¹ Per gli impianti di **tipologia A e B** di superficie **inferiore a 15 ettari** (e per tutti gli impianti di **tipologia C e D**), l'analisi fisico-chimica del suolo non è obbligatoria, ma comunque raccomandata.

⁴² Anche se sfolli e diradamenti possono rappresentare un costo non ripagato dagli introiti del legname, essi devono essere visti come una **opportunità di scelta** delle piante più belle e di miglior avvenire, eliminando quelle inadatte o mal potate.

⁴³ Si sottolinea l'importanza per il progettista di indicare con precisione le operazioni manutentive necessarie, in quanto è evidente che la propria responsabilità in caso di fallimento dell'impianto, fatto salve: 1) cause di forza maggiore (cfr. paragrafo 9.2, parte I del "manuale"); 2) modifiche al progetto realizzate dal direttore dei lavori; 3) inosservanza degli impegni di manutenzione da parte del beneficiario.

⁴⁴ Predisposto secondo le voci dell'elenco prezzi riportato in allegato C.

Le persone giuridiche di diritto pubblico devono presentare alla Provincia competente, prima dell'inizio dei lavori, anche il progetto esecutivo. Questo deve contenere:

- capitolato, elenco prezzi ed elaborati cartografici;
- indicazione di eventuali modifiche di dettaglio agli elaborati del progetto definitivo;
- se necessario, piano della sicurezza ai sensi della d. lgs. 494/1996;
- provvedimento di approvazione del progetto;
- modalità di individuazione dell'esecutore dei lavori.

11.7 Relazione tecnica

La relazione tecnica è necessaria per gli interventi di tipologia C e D⁴⁵. Essa deve essere firmata in ogni sua parte dal tecnico che l'ha redatta sotto la propria responsabilità e deve contenere le seguenti informazioni⁴⁶:

a) **localizzazione del territorio** oggetto dell'intervento tramite:

- corografia su Carta Tecnica Regionale in scala 1:10.000, riportante l'area oggetto dell'intervento;
- estratto di mappa delle superfici interessate, prodotto in un'unica tavola;
- indicazione dell'esatta estensione delle superfici interessate dall'impianto.

b) **descrizione tecnica dell'intervento** da realizzare ed in particolare la motivazione e l'elenco delle specie da impiegare, il modulo di impianto, gli interventi colturali, le modalità di esecuzione dei lavori, ecc., specificando:

- **le caratteristiche stazionali;**
- **scelta delle specie o del clone**, da motivare in base alle loro attitudini ecologiche, indicando anche le varietà ed i cloni, nonché l'età delle pioppelle;
- **scelta del sesto di impianto e del modello colturale**, indicando in particolare la distanza delle piante tra le file e sulle file, il tipo di mescolanza, l'eventuale consociazione con specie arbustive;
- **messa a dimora delle piante**: apertura delle buche, concimazioni localizzate, eventuale pacciamatura, eventuale uso di tutori e di protezioni individuali.

c) **computo metrico estimativo** dei lavori⁴⁷. Il tecnico può adottare, al posto del computo metrico estimativo, una o più delle voci di spesa elencate nell'allegato D al presente bando e denominate "**costi standard**".

11.8 Responsabilità del tecnico progettista

Si ricorda che il progettista è responsabile per le sue scelte tecniche, quali la scelta delle specie, degli ecotipi, del sesto d'impianto e del crono-programma di cure colturali.

12) ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

L'istruttoria delle domande è affidata alla Provincia e prevede:

- il controllo amministrativo della completezza e della validità della documentazione presentata;
- il controllo dell'affidabilità del richiedente;
- la verifica del rispetto delle condizioni e dei limiti definiti nelle presenti disposizioni attuative;
- il controllo tecnico sulla documentazione allegata alla domanda di contributo;
- il controllo tecnico e la risoluzione di eventuali anomalie sanabili del modello informatizzato di domanda presentata a SIARL;
- un sopralluogo, se necessario;
- la redazione, da parte del funzionario incaricato, del verbale di ammissibilità o di non ammissibilità della domanda, nel quale dovrà indicare tutti i controlli effettuati

12.1 Punteggi di priorità

⁴⁵ Nel caso che una domanda sia riferita a più tipologie e la tipologia prevalente fosse la A o la B, il progetto previsto per queste tipologie potrà illustrare anche gli interventi di tipologia C e D.

⁴⁶ Si faccia riferimento al volume "Arboricoltura da legno – manuale tecnico operativo", redatto da ERSAF ed edito dalla Regione Lombardia

⁴⁷ Predisposto secondo le voci dell'elenco prezzi riportato in allegato.

L'attribuzione del punteggio di priorità è elemento indispensabile per stabilire la posizione che ogni domanda assume all'interno della graduatoria.

Nel verbale di istruttoria le Province devono contrassegnare come "accertati" soltanto i punteggi dichiarati e dei quali il richiedente ha diritto, a meno di evidenti errori di compilazione, che il funzionario istruttore può sanare d'ufficio⁴⁸, specificando poi nel verbale d'istruttoria le rettifiche apportate.

In caso di domande che prevedano due o più tipologie di intervento, si applicano i punteggi relativi all'intervento che richiede il contributo pubblico più consistente. Gli elementi che danno diritto all'attribuzione dei punti di priorità devono essere posseduti dal richiedente al momento della presentazione della domanda.

A parità di punteggio viene data precedenza alle domande alle quali viene assegnato il punteggio di priorità stabilito dal paragrafo 12.1.3 (localizzazione dell'intervento); in caso di ulteriore parità alle domande con maggior punteggio stabilito dal paragrafo 12.1.1 (categoria del richiedente).

Tipologia	Punteggio massimo in base ai parametri di:						Somma
	Categoria del richiedente	Intervento in area protetta	Localizzazione dell'intervento	Qualità del progetto	Intervento in area vulnerabile dai nitrati	Intervento in comuni con coefficiente di boscosità inferiore al 10%	
A) Boschi permanenti	5	5	10	5	10	5	40
B) Arboricoltura da legno a ciclo medio-lungo	5	5	10	5	10	5	40
C) Cedui a turno breve per biomassa	5	5	10		10	5	35
D) Pioppeti	5	5	10		10	5	35

12.1.1 Priorità in base alla categoria del richiedente

Categoria di richiedente (una sola opzione, la più favorevole)	Punti
Cooperative agricole e consorzi forestali riconosciuti dalla Regione Lombardia	5
Imprenditore agricolo professionale con qualifica di "giovane agricoltore"	4
Imprenditore agricolo professionale	3
Persona giuridica di diritto pubblico	2
Persone fisiche o giuridiche di diritto privato	1

12.1.2 Priorità per interventi in aree protette

Interventi in aree protette una sola opzione	Punti
Siti Natura 2000	5
Riserve regionali o statali	4
Parchi regionali o nazionali	3
Aree vincolate in base all'art. 136 d.lgs. 42/2004	2

Il punteggio viene attribuito se l'intervento ricade per oltre il 50% della superficie nell'area protetta interessata.⁴⁹

Se l'intervento ricade in due o più categorie di area protetta e:

⁴⁸ Nel caso in cui, ad esempio, il richiedente non abbia dichiarato di essere IAP o abbia dichiarato di essere persona fisica pur essendo IAP (la verifica è abbastanza agevole da fare al SIARL), il funzionario istruttore può contrassegnare il requisito IAP e attribuire il punteggio al quale hanno diritto gli IAP.

⁴⁹ Se l'intervento ricade per oltre il 50% della superficie, in ognuna di due o più categorie di aree protette, si attribuisce il punteggio più favorevole. Ad es. se l'intervento ricade per il 60% in un sito Natura 2000 e per l'80% in un parco regionale, il punteggio da attribuire è pari a 5.

- la superficie complessivamente interessata dalle aree protette supera il 50% della superficie della domanda;
- in nessuna categoria la superficie d’impianto supera il 50% della superficie in domanda si attribuisce il punteggio associato all’area protetta con minor punteggio⁵⁰.

12.1.3 Priorità in base alla localizzazione dell’intervento

Le Province devono attribuire fino a 10 punti alle domande in base alla localizzazione dell’intervento, al fine di privilegiare gli interventi che:

- contribuiscano al miglioramento del paesaggio e della funzionalità degli ecosistemi attraverso la ricostituzione, soprattutto in pianura, di reti ecologiche essenziali per la conservazione della biodiversità;
- incentivino le produzioni legnose ecologicamente sostenibili e coerenti con la tutela e la conservazione dell’ambiente e riduzione delle colture agrarie a maggiore impatto ambientale, favorendo la conversione delle produzioni agricole verso produzioni più sostenibili ecologicamente;
- contribuiscano alla protezione dell’ambiente e alla prevenzione delle avversità ambientali, con particolare attenzione alla attenuazione del cambiamento climatico;
- siano realizzati in aree vulnerabili dai nitrati;
- siano realizzati ove le condizioni stagionali (microclima e terreno) sono più favorevoli agli impianti.

Le Province attribuiscono il punteggio in conformità alle indicazioni contenute nei Piani di Indirizzo Forestale, nei Piani Agricoli Triennali provinciali o in altri strumenti di pianificazione agro-forestale e ambientale, tenendo obbligatoriamente in considerazione tutti i parametri sopra indicati.

Le Province, prima dell’apertura dei periodi, rendono pubblici i criteri di attribuzione del punteggio in esame e comunicano tali criteri alla Regione Lombardia. La Regione provvede alla pubblicazione dei punteggi provinciali sul proprio sito www.agricoltura.regione.lombardia.it.

In caso di mancata definizione criteri di attribuzione del punteggio in esame, sono assegnati 5 punti agli impianti localizzati in aree vulnerabili dai nitrati ai sensi del d.lgs 152/2006 e 5 punti in base alla localizzazione in aree protette come indicato al paragrafo 12.1.2.

12.1.4 Priorità in base alla qualità del progetto

Nel caso di domande di tipologia A o B, sono attribuiti nel corso delle istruttorie provinciali fino a 5 punti in base alla qualità della proposta progettuale, in base ai seguenti parametri:

Qualità del progetto	Punti
Completezza dei dati e coerenza della proposta progettuale	massimo 2
Adattamento delle cure colturali post impianto e del cronoprogramma di manutenzione al modello colturale indicato in progetto	massimo 1
Adattamento delle specie e delle tecniche colturali proposte alle condizioni ambientali descritte nella relazione	massimo 2
Totale punti	massimo 5

12.1.5 Priorità per gli interventi in area vulnerabile dai nitrati

Sono assegnati 10 punti per interventi la cui superficie è localizzata per oltre il 50% in area vulnerabile da nitrati in base alla normativa vigente

12.1.6 Priorità per gli interventi in comuni con coefficiente di boscosità inferiore al 10%

Sono assegnati 5 punti per interventi in comuni con coefficiente di boscosità inferiore al 10%. Il coefficiente è calcolato, in conformità con la d.g.r 2024/2006 "Aspetti applicativi e di dettaglio per la definizione di bosco, criteri per l’individuazione delle formazioni vegetali irrilevanti e criteri e modalità per l’individuazione dei coefficienti di boscosità ai sensi dell’art. 42, comma 7, della l.r. 31/2008", e quindi:

- è pari al rapporto tra la superficie coperta da bosco e la superficie totale effettiva del territorio della comunità montana o della provincia, al netto delle acque superficiali, degli incolti improduttivi (aree ste-

⁵⁰ Esempio: se l’intervento ricade per il 49% in un Sito Natura 2000 e per un ulteriore 2% in un parco regionale, il punteggio da attribuire è pari a 3.

- rili) e dell'urbanizzato, al fine di considerare l'effettiva possibilità di reperire aree per l'imboschimento o il rimboschimento;
- è calcolato in base ai più recenti dati DUSAF, integrati dai valori determinati in base alla carta forestale di cui dell'art. 46, comma 1, della l.r. 31/2008e dei suoi eventuali aggiornamenti nell'ambito dei PIF.

12.2 Comunicazione dell'esito dell'istruttoria al richiedente

La Provincia comunica al richiedente l'esito dell'istruttoria allegando copia del verbale stesso. Per le domande istruite positivamente, sono indicati:

- il punteggio assegnato;
- l'importo totale dell'investimento ammesso a contributo;
- la superficie di impianto ammessa, specificando gli eventuali mappali non ammessi;
- il contributo concedibile;
- le modalità di comunicazione adottate per informare il richiedente della sua eventuale ammissione a finanziamento.

In caso di istruttoria con esito negativo, la provincia ne motiva dettagliatamente le cause.

12.3 Richieste di riesame

Il richiedente, entro e non oltre 10 giorni continuativi dalla data di ricevimento dell'esito dell'istruttoria (ricevibilità, ammissibilità, finanziabilità) può presentare alla Provincia memorie scritte **per chiedere il riesame**⁵¹ della domanda e la ridefinizione della propria posizione, ai sensi della legge 241/1990. Se il richiedente non si avvale della possibilità di riesame, l'istruttoria assume carattere definitivo, salvo le possibilità di ricorso previste dalla legge.

La Provincia ha 10 giorni di tempo dalla data di ricevimento della memoria per comunicare l'esito positivo/negativo del riesame. Tra la data della comunicazione dell'esito dell'istruttoria e la data di comunicazione dell'esito del riesame non possono trascorrere più di 30 giorni continuativi.

12.4 Completamento delle istruttorie e graduatorie delle domande

Le Province approvano le graduatorie delle domande ammissibili a finanziamento, classificate per punteggio di priorità decrescente, e le trasmettono alla Direzione Generale Sistemi Verdi e Paesaggio entro la scadenza indicata nella seguente tabella:

CRONO – PROGRAMMA	7° periodo	8° periodo	9° periodo	10° periodo	11° periodo	12° periodo
Termine per invio alla Regione delle graduatorie (entro tale date devono essere terminate le istruttorie, compresi i riesami)	22 ago. 11	9 nov. 11	22 ago. 12	8 nov. 12	21 ago. 13	11 nov. 13

Nella graduatoria devono essere indicati, fra l'altro:

- i punteggi ottenuti dalla domanda, divisi in base al parametro;
- la spesa ammissibile e il relativo contributo;
- l'ammontare dei premi di manutenzione e di mancato reddito.

13) SUDDIVISIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE

La Regione, dopo il ricevimento dalle Province del provvedimento di approvazione della graduatoria delle domande ammissibili, con proprio provvedimento, ripartisce le risorse finanziarie fra le province e comunica alle province e all'Organismo Pagatore Regionale l'ammissione a finanziamento delle domande di contributo.

Nel caso in cui le risorse risultino inferiori al fabbisogno complessivo, la Regione suddivide le risorse finanziarie complessive secondo criteri stabiliti dalla Giunta regionale.

Le somme ripartite possono subire leggeri assestamenti per consentire il finanziamento completo delle singole domande.

Il suddetto provvedimento di ammissione a finanziamento:

- diventa efficace dalla data di pubblicazione sul BURL, il cui termine è indicato nella tabella successiva e rappresenta la comunicazione ai richiedenti della stessa ai sensi della legge 241/1990;

⁵¹ Le richieste di riesame sono regolamentate dalla l. 241/1990.

- deve essere pubblicato sull'albo pretorio provinciale per almeno quindici giorni consecutivi;
- deve essere divulgato tramite pubblicazione sul sito internet della Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura (<http://www.agricoltura.regione.lombardia.it>) (indirizzo attuale), e sul sito internet della Provincia.

CRONO – PROGRAMMA	7° periodo	8° periodo	9° periodo	10° periodo	11° periodo	12° periodo
Termine per la pubblicazione sul BURL dell'atto regionale di riparto delle risorse fra le Province	12 set. 11	29 nov. 11	11 set. 12	28 nov. 12	10 set. 13	2 dic. 13

13.1 Disponibilità finanziarie

Per gli anni 2010, 2011, 2012 e 2013 si stima possibile impegnare ogni anno, per ammissioni a finanziamento di nuove domande, circa l'11% delle risorse finanziarie assegnate alla misura 221 dal Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013.

14) PUBBLICAZIONE DELL'AMMISSIONE A FINANZIAMENTO DEI RICHIEDENTI

La Provincia provvede a pubblicare sull'albo pretorio la graduatoria provinciale delle domande ammesse a finanziamento, per almeno 15 giorni consecutivi, entro la data indicata nella tabella seguente.

L'elenco delle domande ammesse a finanziamento deve essere divulgato, oltre che sul sito internet della Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura – e sul BURL, anche sul sito internet della Provincia, dove sono precisati anche tutti gli impegni dei beneficiari⁵² (compreso l'obbligo di apporre i cartelli pubblicitari indicati nel paragrafo 26.3.1), le eventuali prescrizioni, le modalità di erogazione del contributo (stato di avanzamento lavori e saldo), il termine per la presentazione della "domanda di pagamento" del saldo del contributo.

CRONO – PROGRAMMA	7° periodo	8° periodo	9° periodo	10° periodo	11° periodo	12° periodo
Termine per la pubblicazione sull'albo pretorio provinciale dell'elenco dei richiedenti ammessi a finanziamento	3 ott. 11	19 dic. 11	1 ott. 12	18 dic. 12	30 set. 13	23 dic. 13

15) ESECUZIONE DEI LAVORI

I lavori per la realizzazione dell'intervento non possono essere avviati prima della data di formale comunicazione di ammissione a finanziamento dell'intervento medesimo⁵³.

Gli interventi devono essere realizzati entro la scadenza indicata nella seguente tabella.

CRONO – PROGRAMMA	7° periodo	8° periodo	9° periodo	10° periodo	11° periodo	12° periodo
Fine dei lavori (salvo proroghe)	2 apr. 12	2 apr. 12	1 apr. 13	1 apr. 13	31 mar. 14	31 mar. 14

15.1 Proroghe

La Provincia, su richiesta dettagliata e motivata del beneficiario, può concedere una sola proroga per un periodo massimo di dodici mesi.

La domanda di proroga deve essere compilata su apposito modulo cartaceo ed inviata alla provincia competente, che provvede ad inserirla nel Sistema Informativo Agricolo della Regione Lombardia.

15.2 Varianti

⁵² I richiedenti ammessi a finanziamento sono di seguito indicati come "beneficiari" degli aiuti.

⁵³ Ai sensi di quanto stabilito nella Decisione CE n. 310 del 19/11/2009, che ha autorizzato l'aumento degli aiuti, inizialmente previsti per la misura 221, come aiuti di Stato. La normativa sugli aiuti di Stato stabilisce che non possono essere concessi aiuti retroattivamente per attività che sono già state avviate dal beneficiario (Reg. CE 1857/2006, art. 18, comma 1). Se il beneficiario infatti, avviasse comunque l'intervento, cioè alle normali condizioni di mercato, l'aiuto non sarebbe necessario, in quanto verrebbe a perdere la funzione di incentivo.

Il beneficiario può richiedere, oltre all'eventuale cambio del beneficiario⁵⁴, varianti in corso d'opera dei progetti finanziati⁵⁵. La variante deve essere accompagnata:

- da una relazione tecnica del Direttore dei Lavori che ne motivi l'opportunità, attestandone la compatibilità col progetto definitivo/esecutivo;
- da un quadro di confronto fra la situazione inizialmente prevista e quella proposta dalla variante;
- dal prospetto riepilogativo delle voci di costo variate.

Tutte le varianti che riguardino impianti situati all'interno di parchi o riserve devono essere preventivamente inviate, a cura del richiedente, anche all'ente gestore dell'area protetta o del sito natura 2000, i quali esprimono il parere secondo le modalità previste nel paragrafo 11.4.1, ossia entro 30 giorni dal ricevimento della domanda di variante.

La domanda di variante deve essere compilata, attraverso il Sistema Informativo Agricolo della Regione Lombardia, solo dopo aver ottenuto il parere favorevole da parte dell'ente gestore dell'area protetta o del sito natura 2000.

Le varianti di dettaglio, come definite dall'apposito manuale dell'OPR, possono essere effettuate secondo le modalità previste dalla "denuncia di intervento" descritta nel paragrafo 27.

Negli altri casi, la variante può essere effettuata solo dopo aver ottenuto il formale assenso della provincia.

La provincia autorizza o meno la richiesta di variante in base a quanto indicato nella parte I del manuale OPR.

Le province informano la Direzione Generale Sistemi Verdi e Paesaggio circa le varianti concesse che comportino una riduzione dei contributi concessi superiore al 10%.

Per ogni ulteriore specifica riguardo alle modalità di richiesta, di autorizzazione, alle tempistiche previste etc. si fa specifico riferimento al Manuale OPR delle procedure, dei controlli e delle sanzioni

15.2.1 Varianti non ammesse e limiti alle varianti

Non sono permesse varianti:

- che comportino la modifica della tipologia di intervento prevalente per superficie o della tipologia prevalente per contributo;
- che non rispettino le caratteristiche tecniche degli interventi indicate nei paragrafi 9 e 10;
- prive del parere favorevole dell'ente gestore dell'area protetta o dell'ente gestore del sito natura 2000;
- che, comportando la riduzione del punteggio di priorità assegnato, facciano uscire la domanda dall'elenco delle domande finanziabili.

Eventuali costi sostenuti dal beneficiario in misura maggiore a quanto inizialmente ammesso a finanziamento non possono essere né riconosciuti né pagati.

15.2.2 Modifiche di dettaglio

Durante la realizzazione di ogni singola tipologia, non sono considerate varianti le modifiche di dettaglio, le soluzioni tecniche migliorative e i cambi di fornitore che comportano una variazione compensativa tra le singole voci di prezzario, che si riferiscono alla stessa tipologia, rientranti nelle soglie previste nel Manuale OPR delle procedure, dei controlli e delle sanzioni.

Le modifiche all'interno di queste soglie sono considerate ammissibili in sede di accertamento finale, nei limiti della spesa ammessa a finanziamento per la tipologia, purché siano motivate nella relazione tecnica finale e non alterino le finalità del progetto originario.

Nel caso in cui le modifiche siano superiori alle predette soglie, deve essere preventivamente richiesta una variante alla Provincia con le modalità sopra descritte.

16) STATO DI AVANZAMENTO LAVORI (SAL)

I beneficiari possono presentare alla Provincia una sola domanda di pagamento, per lavori parzialmente eseguiti, relativa alla porzione dell'impianto finanziato completamente realizzata.

La domanda di SAL deve essere compilata su apposito modulo cartaceo ed inviata alla provincia competente (che provvede ad inserirla nel Sistema Informativo Agricolo della Regione Lombardia), allegando:

- fatture originali quietanzate accompagnate da dichiarazione liberatoria rilasciata dai fornitori o, nel caso di fatture con importo inferiore a 200,00 €, riportanti il timbro "pagato", la data e il timbro e firma della ditta fornitrice;
- tracciabilità⁵⁶ dei pagamenti effettuati (non sono mai ammessi pagamenti in contanti);

⁵⁴ Il cambio di beneficiario è considerato dal manuale OPR "variante in corso d'opera".

⁵⁵ Il manuale OPR non considera "varianti" le "modifiche di dettaglio" che comportano una variazione compensativa, fra le singole voci di spesa della singola tipologia di intervento, non superiore al 10% della spesa ammissibile per la singola tipologia e comunque nel limite dei 20.000,00 €. Vedi manuale OPR.

- stato di avanzamento a firma del direttore dei lavori;
- nel caso di lavori in economia, autocertificazione redatta dal direttore dei lavori attestante la quantità di lavori eseguiti per ogni tipologia.

L'importo relativo allo stato di avanzamento è determinato in percentuale sulla base delle opere realizzate.

In caso di utilizzo dei "costi standard", si rimanda a quanto riportato nel paragrafo 17.1.

Al termine della verifica della documentazione presentata il funzionario istruttore redige il relativo verbale.

La "domanda di pagamento" deve essere compilata con la massima attenzione, evitando assolutamente di richiedere il pagamento per un importo maggiore rispetto a quanto si ha diritto a percepire.

Qualora il beneficiario abbia richiesto di ricevere un importo superiore di oltre il 3% a quanto ha in realtà diritto, la spesa ammessa (e di conseguenza il contributo) è ridotta di un importo pari alla differenza fra quanto richiesto e quanto si ha diritto a ricevere.

Eventuali costi sostenuti dal beneficiario in misura maggiore a quanto ammesso a finanziamento non possono essere né riconosciuti né pagati.

Per i controlli tecnici e amministrativi, si fa riferimento a quanto previsto per il saldo e nella parte II del manuale OPR.

E' sempre necessario un sopralluogo (visita "in situ") per verificare la corretta e completa esecuzione dei lavori e la redazione del relativo verbale.

La Provincia propone ad OPR la liquidazione del SAL secondo le procedure e le regole stabilite nel manuale OPR.

17) ACCERTAMENTO FINALE DEI LAVORI E SALDO

Per richiedere il saldo del contributo per le spese di impianto, il beneficiario deve presentare una "**domanda di pagamento**", compilata su apposito modulo cartaceo ed inviata alla provincia competente (che provvede ad inserirla nel Sistema Informativo Agricolo della Regione Lombardia), allegando la documentazione indicata nei paragrafi 17.1 o 17.2. La domanda deve essere presentata entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine di esecuzione dei lavori, comprensivo di eventuali proroghe. In caso di mancata richiesta, la Provincia sollecita il beneficiario a presentare la richiesta entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione per lettera raccomandata.

La "domanda di pagamento" deve essere compilata con la massima attenzione, evitando assolutamente di richiedere il pagamento per un importo maggiore rispetto a quanto si ha diritto a percepire.

17.1 Allegati alla domanda di pagamento da parte di beneficiari privati

1. Per interventi di tipologia C e D:
 - fatture originali quietanzate accompagnate da dichiarazione liberatoria rilasciata dai fornitori o, nel caso di fatture con importo inferiore a 200,00 €, riportanti il timbro "pagato", la data e il timbro e firma della ditta fornitrice⁵⁷;
 - tracciabilità⁵⁸ dei pagamenti effettuati (non sono mai ammessi pagamenti in contanti);
 - nel caso di lavori in economia, autocertificazione redatta dal direttore dei lavori attestante la quantità di lavori eseguiti;
 - dichiarazione del direttore dei lavori, sotto sua responsabilità, sull'esatta estensione delle superfici impiantate oggetto di contributi (indicando chiaramente per ogni particella catastale la superficie impiantata), nonché sulla realizzazione dei lavori in conformità a quanto previsto nella relazione o con variante in corso d'opera o comunque in base a quanto indicato nel paragrafo 15.2;
 - certificato principale di identità ai sensi del d.lgs. 386/2003 o in mancanza cartellino vivaistico di cui all'art. 8 comma 4 del d.lgs. 386/2003, passaporto delle piante ("passaporto verde") sullo stato fitosanitario del materiale di propagazione, fattura o in mancanza "documento di trasporto" indicante numero e specie delle piante acquistate o copia del registro di carico e scarico nel caso di produzione in economia;
2. Per interventi di tipologia A e B, oltre alla documentazione prevista per gli interventi di tipologia C e D (punto 1), occorre presentare:
 - relazione tecnica descrittiva dello stato finale dei lavori, firmata dal direttore dei lavori;
 - sesto di impianto adottato con indicazione delle distanze e con legenda facilmente comprensibile.

⁵⁶ Le modalità di "tracciabilità dei pagamenti" sono riportate nella parte I del manuale OPR

⁵⁷ Ovviamente, qualora si opti per il "computo a corpo", l'importo delle fatture non può superare quello delle spese ammissibili previste per la singola voce di costo a corpo.

⁵⁸ Le modalità di "tracciabilità dei pagamenti" sono riportate nella parte I del manuale OPR

In caso di utilizzo dei "costi standard", è necessario presentare fatture originali quietanzate e tracciabilità dei pagamenti solamente per le spese generali (paragrafo 8.1.1), le eventuali spese per il profilo pedologico e l'analisi chimica del terreno (art. 101 e 102 del prezzario).

I costi standard sono applicabili anche soltanto in fase di accertamento finale dei lavori e anche per le domande con istruttoria positiva presentate in data antecedente a quella di pubblicazione del presente bando, purché:

- le caratteristiche dell'impianto a collaudo corrispondano a quanto previsto nella relazione tecnica o progetto definitivo approvato;
- l'importo di costo standard, corrispondente a tali caratteristiche, non sia superiore all'importo di spesa ammesso in istruttoria.

17.2 Allegati alla domanda di pagamento da parte di beneficiari pubblici

- Atto di approvazione della contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione;
- fatture quietanzate⁵⁹ accompagnate da mandati di pagamento;
- tracciabilità⁶⁰ dei pagamenti effettuati (non sono mai ammessi pagamenti in contanti);
- per i beneficiari pubblici che realizzino i lavori in amministrazione diretta, prospetti di spesa analitici (contributi previdenziali, listini paga e altro, come da manuale OPR) firmati dal direttore dell'ente;
- dichiarazione del direttore dei lavori, sotto sua responsabilità, sull'esatta estensione delle superfici impiantate, indicando chiaramente per ogni particella catastale la superficie impiantata, nonché sulla realizzazione dei lavori in conformità a quanto previsto nel progetto o con variante in corso d'opera;
- certificato principale di identità ai sensi del d.lgs. 386/2003 o in mancanza cartellino vivaistico di cui all'art. 8 comma 4 del d.lgs. 386/2003 e passaporto delle piante ("passaporto verde") sullo stato fitosanitario del materiale di propagazione, fattura o in mancanza "documento di trasporto" indicante numero e specie delle piante acquistate o copia del registro di carico e scarico nel caso di produzione in economia;
- schema dettagliato del sesto di impianto adottato.
- stato finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori.

In caso di utilizzo dei "costi standard", si rimanda ai paragrafi 8.1.3. e 17.1.

17.3 Controlli amministrativi per l'accertamento dei lavori

Al termine della verifica della documentazione presentata, la Provincia effettua i controlli previsti dalla parte II del manuale OPR. In particolare, è sempre necessario un sopralluogo (visita "in situ") per verificare la corretta e completa esecuzione dei lavori e la redazione del relativo verbale.

Eventuali maggiori costi accertati, rispetto a quelli preventivamente ammessi, non possono essere riconosciuti ai fini della liquidazione.

Nel caso di domande per le quali l'importo erogato col primo pagamento (sommatoria del contributo per l'impianto e dei premi di manutenzione e di mancato reddito del primo anno⁶¹) sia superiore a 154.937,07 €, la provincia deve acquisire l'informativa del prefetto (così detta "certificazione antimafia"), come indicato nel manuale OPR.

La provincia comunica al beneficiario, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del verbale, la concessione del pagamento, l'entità del contributo concesso, gli obblighi a suo carico, con relativa durata temporale, ed altre eventuali prescrizioni.

La Provincia propone ad OPR la liquidazione del saldo secondo le procedure e le regole stabilite nel manuale OPR. L'Organismo Pagatore Regionale autorizza il saldo a seguito dei controlli effettuati secondo le modalità stabilite dal manuale OPR.

17.4 Controlli tecnici per l'accertamento dei lavori

Durante il sopralluogo per verificare la corretta e completa esecuzione dei lavori, indicato nel paragrafo precedente, la Provincia effettua un controllo tecnico dell'impianto verificando in particolare:

- se l'impianto è stato realizzato in conformità al progetto approvato o comunque autorizzato con variante in corso d'opera o a quanto indicato nel paragrafo 15.2;
- l'effettiva estensione delle superfici dichiarate con la domanda di pagamento, attraverso misurazione con GPS;

⁵⁹ Le spese documentate devono corrispondere alle voci riportate sulla contabilità finale dei lavori.

⁶⁰ Le modalità di "tracciabilità dei pagamenti" sono riportate nella parte I del manuale OPR

⁶¹ quando liquidati contestualmente al contributo per l'impianto.

- la percentuale di mortalità delle piante messa a dimora (nel caso di impianti di tipologia B, tale percentuale si calcola separatamente per le piante arboree principali, per le piante "accessorie paracadute" e per le piante accessorie).

17.5 Penalità e decadenze in fase di accertamento dei lavori e di SAL

17.5.1 Decadenze in fase di accertamento dei lavori

La domanda è considerata decaduta qualora si verifichi anche una sola delle seguenti situazioni:

- mancata presentazione della domanda di pagamento comprensiva di tutta la documentazione indicata ai paragrafi 17.1 o 17.2 entro cinque mesi dalla data a disposizione per la fine dei lavori, comprensivo di eventuali proroghe;
- mancata ultimazione dei lavori entro il termine previsto, comprensivo di eventuali proroghe;
- all'impianto sono state apportate le varianti non permesse indicate nel paragrafo 15.2.1;
- la percentuale di mortalità delle piante messe a dimora supera il 20% (nel caso di impianti di tipologia B, tale percentuale si calcola separatamente per le piante arboree principali, per le eventuali piante "accessorie paracadute" e per le piante accessorie e pertanto la domanda decade se la mortalità supera il 20% anche per uno solo di questi gruppi di piante). Qualora la mortalità superi tale percentuale solo su parte dell'impianto, la decadenza sarà pronunciata solo per quest'ultima. Tuttavia, qualora la percentuale di fallanze sia superiore al 10% il beneficiario è tenuto a sostituire nella prima stagione utile⁶² le fallanze e la provincia effettuerà un sopralluogo nell'estate successiva al fine di verificare l'adempimento.
- la superficie impiantata, al netto delle aree con piante morte (vedi punto precedente) è inferiore alla "superficie minima per singola domanda" indicata nel paragrafo 9.5.

In tutti questi casi, la domanda decade e si recuperano gli importi eventualmente già versati.

La domanda non decade se in fase di accertamento la superficie dichiarata dal tecnico differisce dalla superficie effettivamente impiantata, misurata con il GPS; ciò vale anche per le domande di aiuto presentate in data antecedente a quella di pubblicazione del presente bando e non ancora inserite in alcun elenco di liquidazione inviato all'Organismo Pagatore Regionale.

17.5.2 Penalità in fase di accertamento dei lavori

Qualora il beneficiario abbia richiesto di ricevere un importo superiore di oltre il 3% a quanto ha in realtà diritto, la spesa ammessa (e di conseguenza il contributo) è ridotta di un importo pari alla differenza fra quanto richiesto e quanto si ha diritto a ricevere⁶³.

Inoltre, sarà applicata una penalità, come previsto dal manuale OPR, nel caso di presentazione della domanda di pagamento, comprensiva di tutta la documentazione indicata ai paragrafi 17.1 o 17.2, oltre i 30 giorni dalla data di scadenza del termine di esecuzione dei lavori, comprensivo di eventuali proroghe, ma entro i cinque mesi;

L'eventuale difformità fra la superficie dichiarata dal tecnico e la superficie effettivamente impiantata, misurata col GPS, non costituisce mancato rispetto e raggiungimento di impegno e non comporta pertanto, nessuna riduzione percentuale di contributo calcolata in base ad indici di gravità, entità e durata⁶⁴; ciò vale anche per le domande di aiuto presentate in data antecedente a quella di pubblicazione del presente bando e non ancora inserite in alcun elenco di liquidazione inviato all'Organismo Pagatore Regionale.

18) CONTROLLO IN LOCO

⁶² entro il 31 di marzo successivo.

⁶³ Esempio meramente illustrativo. Una domanda di 10 ettari di tipologia B è ammessa a finanziamento, con spese ammissibili di 50.000,00 € e contributo erogabile di 35.000,00 €. Al termine dei lavori, il beneficiario presenta una domanda di pagamento, indicando come spese ammissibili (importo dei lavori sui quali si può calcolare il contributo) la somma di 48.000,00 €: il contributo (70%) dovrebbe pertanto ammontare a 33.600,00 €. Tuttavia, la provincia accerta che alcuni lavori non sono stati eseguiti e altri non rientrano fra le spese ammissibili e riduce pertanto queste ultime a 44.000,00 € (con contributo teorico di 30.800,00 €). La differenza fra quanto richiesto e quello a cui il beneficiario ha diritto è pari a 4.000,00 € (9,09%). Di conseguenza, scatta la penalità e le spese ammissibili su cui calcolare il contributo sono ridotte in misura pari alla differenza fra quanto richiesto e quello a cui il beneficiario ha diritto e pertanto scendono a 40.000,00 €. Il contributo erogato al beneficiario sarà pertanto di 28.000,00 €.

⁶⁴ Gli indici di gravità, entità e durata (G.E.D.) sono previsti dal paragrafo 5 del manuale operativo dei controlli in loco per le misure connesse a investimenti e servono per il calcolo di un indice di violazione (IdV), in base al quale poi si determina la riduzione percentuale di contributo.

Il controllo in loco viene effettuato, secondo le modalità riportate nel manuale OPR parte II, su un campione che rappresenti almeno il 5% della spesa pubblica ammessa, estratto da OPR sulla base dell'analisi del rischio definita all'interno del Manuale.

Il controllo in loco viene eseguito dalle Province prima dell'erogazione del saldo dell'aiuto.

Per le aziende estratte, il controllo in loco include le verifiche delle autocertificazioni e del possesso dei requisiti dichiarati dal richiedente al momento della presentazione della domanda di aiuto, in conformità con quanto previsto dal manuale OPR.

Al termine del controllo in loco è prevista la compilazione del relativo verbale.

19) COMUNICAZIONE AL BENEFICIARIO DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO (SALDO SALDO)

La Provincia, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del verbale, comunica al beneficiario l'importo del contributo concesso oppure i motivi per i quali il contributo non può essere concesso.

20) CONTROLLI "EX-POST"

Si definisce periodo "ex post" quello compreso tra l'erogazione dell'ultimo pagamento e la conclusione del periodo dell'impegno relativo ad ogni tipologia, la cui durata è indicata nella tabella alla fine del paragrafo.

Nel periodo "ex post", le province effettuano un controllo, secondo le modalità riportate nel manuale OPR parte II, per verificare il rispetto degli impegni da parte dei beneficiari, la consistenza e la finalità dei pagamenti effettuati dal beneficiario e che lo stesso investimento non sia stato finanziato tramite altri fondi nazionali o comunitari.

A tal fine, ogni anno viene controllato un campione, scelto sulla base dell'analisi del rischio e di un fattore di rappresentatività (cfr. manuale OPR), che rappresenti almeno l'1% delle spese di impianto ammesse a liquidazione relativamente alle domande in corso di impegno. I controlli sono effettuati secondo i tempi e le modalità indicate nel manuale OPR.

VALORI IN ANNI Tipologia	Durata massima del periodo "ex post"	
	Beneficiari privati	Beneficiari pubblici
A) Boschi permanenti	0	15
B) Arboricoltura a ciclo medio-lungo	0	15
C) Cedui a turno breve per biomassa	8	Non ammissibili
D) Pioppeti	8	Non ammissibili

21) EROGAZIONE DEI PREMI PER MANUTENZIONE E PER MANCATO REDDITO

A partire dall'anno successivo a quello di accertamento, i beneficiari che rispettino gli obblighi assunti con la domanda di adesione ed eventualmente prescritti dalle Province (vedi paragrafo 26, "Impegni") possono ricevere gli aiuti (premi) per la manutenzione e per il mancato reddito. Per gli impianti completati entro il 15 maggio dell'anno (vale la data della domanda di pagamento del saldo), l'aiuto per manutenzione o mancato reddito decorre dall'anno di impianto.

Il beneficiario deve presentare alla Provincia una "domanda di pagamento" per gli aiuti di mancato reddito ed eventualmente di manutenzione in cui:

- attestati di aver adempiuto e di adempiere, per l'anno in corso, agli obblighi assunti con la domanda di adesione ed a quelli eventualmente prescritti dalle Province;
- dichiarare l'estensione e gli estremi catastali delle superfici soggette ad impegno, suddivise per le varie tipologie di intervento.

Nella domanda di pagamento, il richiedente dichiara di possedere i requisiti soggettivi che danno diritto al premio richiesto.

La provincia effettua controlli sul possesso della qualifica di "IAP" e provvede a ricalcolare i premi spettanti al beneficiario in caso di mutamento dei requisiti soggettivi. In caso di acquisizione della qualifica di "IAP", pertanto, il premio in esame sarà ricalcolato in aumento.

Qualora, a seguito di un controllo si dovesse verificare che la superficie dichiarata sia difforme da quella accertata, si applicano le sanzioni e le penalità previste dalla parte II del manuale OPR.

Il beneficiario che presenta domanda di pagamento di premio annuale a decorrere dall'anno d'impianto, ma prima che la superficie d'impianto sia accertata con GPS a collaudo, si assume il rischio delle sanzioni e penalità conseguenti ad eventuali difformità fra superficie richiesta a premio e superficie effettivamente collaudata.

Per le irregolarità riscontrate dai controlli della condizionalità si rimanda al relativo manuale.

La domanda di pagamento deve essere compilata informaticamente ed inviata per via telematica attraverso il Sistema Informativo Agricolo della Regione Lombardia anche per la prima annualità dei premi.

Qualora si richieda anche il pagamento del premio di manutenzione, la domanda di pagamento è **nulla** se non è controfirmata dal tecnico che effettua la consulenza dell'impianto.

La domanda di pagamento deve essere presentata entro i termini previsti per la domanda unica di pagamento, ossia normalmente entro il 15 maggio di ogni anno. Entro lo stesso termine e con le stesse modalità previste per la domanda unica, possono essere operate correzioni delle domande di aiuto e di pagamento. La mancata presentazione della domanda di pagamento o il ritardo nella presentazione comporta l'applicazione delle penalità indicate nel paragrafo 26.2.

22) CONTROLLI SULLE DOMANDE DI PAGAMENTO DEI PREMI

Tutti controlli si effettuano secondo le modalità riportate nel manuale OPR parte II.

22.1 Controlli amministrativi

I controlli amministrativi sono effettuati, come da manuale OPR, su tutte le "domande di pagamento" e comprendono controlli incrociati con i dati del SIARL, in particolare per quanto riguarda le particelle per cui si richiede il premio.

22.2 Controlli "in loco"

Il controllo è effettuato secondo le modalità indicate nel manuale OPR e interessa le domande di pagamento degli aiuti annuali di manutenzione o di mancato reddito per tutta la durata dell'impegno. Le domande da controllare sono rappresentate da:

- un campione, scelto da OPR sulla base dell'analisi del rischio e di un fattore di rappresentatività⁶⁵, pari almeno al 5% delle domande alle quale si paga il premio di manutenzione⁶⁶;
- tutte le domande per le quali il beneficiario non ha presentato la "domanda di pagamento" entro il termine massimo previsto al punto b) del paragrafo 26.2 (9 giugno). In questo caso gli OD provvedono annualmente a comunicare alla DGA l'elenco di tali domande e gli esiti dei relativi controlli effettuati.

Il controllo verifica fra l'altro il rispetto degli impegni elencati nel paragrafo 26 da parte del beneficiario.

Nel caso in cui il funzionario incaricato riscontri il mancato rispetto degli impegni, l'esito del controllo sarà parzialmente o totalmente negativo (vedi paragrafo 26).

22.3 Controlli sul rispetto della condizionalità

I beneficiari sono tenuti a rispettare, nell'insieme della loro azienda per tutto il periodo di impegno, la condizionalità ovvero i *criteri di gestione obbligatori* (CGO) e le *buone condizioni agronomiche e ambientali* (BCAA) di cui agli artt. 5 e 6 e agli allegati II e III del Reg. Ce 73/09. I criteri di gestione obbligatori e gli standard di mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali sono stati approvati dalla Regione Lombardia con DGR n. 4196/07 e successive modifiche e integrazioni.

Ogni anno sono soggette ai controlli di condizionalità almeno l'1% delle domande di pagamento dei premi di manutenzione e di mancato reddito. Il controllo riguarda l'intera l'azienda e non solamente le superfici richieste a premio. Le domande sono sorteggiate da OPR, sulla base dell'analisi del rischio e di un fattore di rappresentatività⁶⁷.

L'aiuto relativo alla misura 221 viene ridotto o annullato in caso di mancato rispetto dei requisiti base previsti dalla condizionalità (CGO, BCAA) e anche, ai sensi dell'art. 51 del Reg. CE 1698/05, in caso di mancato rispetto dei requisiti minimi di condizionalità relativi all'uso di fertilizzanti e all'uso di prodotti fitosanitari di cui all'art. 39 par. 3 del Reg. CE 1698/05, previsti dalla misura 214 "*Pagamenti agro ambientali*"

Le percentuali di riduzione sono applicate all'importo complessivo dei pagamenti diretti, come definiti dall'art. 23, del Reg. CE 73/09, che sono stati o che dovrebbero essere erogati all'agricoltore oggetto di controllo in base alle domande di aiuto che ha presentato o che intende presentare nel corso dell'anno civile in cui è **stata commessa** l'infrazione rilevata, secondo quanto disposto dal Reg. 1122/2009.

⁶⁵ cfr. Parte II del "Manuale OPR"

⁶⁶ Ossia i primi 5 anni di impegno.

⁶⁷ cfr. Parte II del "Manuale OPR"

Le modalità di effettuazione del controllo e le percentuali di riduzione dell'aiuto a seguito di infrazione sono riportate nel "Manuale operativo per il controllo della condizionalità".

23) ELENCHI DI LIQUIDAZIONE

La Provincia, dopo aver stabilito l'importo pagabile a ciascun beneficiario, predispone gli elenchi di liquidazione⁶⁸, che devono pervenire all'Organismo Pagatore Regionale entro le date indicate in tabella.

CRONO – PROGRAMMA	4° periodo	5° periodo	6° periodo	7° periodo	8° periodo	9° periodo	10° periodo	11° periodo	12° periodo
Fine collaudi e invio elenchi liquidazione (salvo proroghe)	1 ott. 11	1 ott. 11	1 ott. 11	1 ott. 12	1 ott. 12	1 ott. 13	1 ott. 13	1 ott. 14	1 ott. 14

I pagamenti delle domande, relativi a manutenzione e mancato reddito, non estratte nel campione per il controllo in loco possono essere effettuati in unica soluzione solo dopo che siano stati portati a termine i controlli amministrativi e siano stati avviati tutti i controlli in loco.

In questo caso il pagamento in unica soluzione può essere liquidato alle domande estratte nel campione per il controllo in loco solo dopo la definizione dell'esito dello stesso.

In alternativa, può essere disposto il pagamento di un anticipo, pari al massimo al 75% del premio spettante, dopo l'effettuazione dei controlli amministrativi. La percentuale dell'anticipo deve essere la stessa per tutti i beneficiari, siano essi estratti nel campione per il controllo in loco o meno.

Il pagamento della quota restante può essere invece effettuato per le domande non estratte nel campione solo dopo l'inizio dell'ultimo controllo in loco.

In questo caso, la quota restante può essere liquidato alle domande estratte nel campione per il controllo in loco solo dopo la definizione dell'esito dello stesso.

Al fine di garantirne la liquidazione entro il 31 dicembre di ogni anno, gli elenchi di liquidazione, predisposti dagli OD, devono pervenire all'Organismo Pagatore Regionale (di seguito "OPR") entro il 15 novembre.

24) DECADENZA DAL CONTRIBUTO

Nel caso in cui si rilevino, a seguito di controlli, la mancanza di requisiti, l'inosservanza di impegni o altre irregolarità che comportino la decadenza parziale o totale della domanda di contributo, la Provincia, anche su segnalazione dell'OPR, avvia nei confronti del beneficiario il relativo procedimento⁶⁹,

I provvedimenti di decadenza, emessi dalla Provincia, devono essere comunicati per conoscenza anche all'OPR e alla Direzione Generale Agricoltura, precisando l'ammontare della riduzione delle future previsioni di spesa.

25) RECESSO E TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI

25.1 Recesso dagli impegni

Il recesso o la rinuncia anticipata, parziale⁷⁰ o totale, dagli impegni conseguenti al ricevimento degli aiuti è possibile in qualsiasi momento del periodo d'impegno. Il recesso parziale dagli impegni assunti, in assenza di cause di forza maggiore, è ammissibile fino al 70% del contributo ammesso (solo spese di impianto) sulla singola tipologia di intervento.

Il recesso diviene automaticamente totale sulla singola tipologia di intervento:

- in caso di recesso "parziale" superiore 70% del contributo ammesso (solo spese di impianto);
- qualora la superficie residua dopo il recesso scenda sotto la superficie minima di 5.000 mq per le tipologie A e B e di 10.000 mq per le tipologie C e D.

La domanda deve essere compilata informaticamente ed inviata per via telematica attraverso il Sistema Informativo Agricolo della Regione Lombardia.

Il recesso o la rinuncia anticipata comportano la restituzione delle somme percepite e dei relativi interessi, a meno che recesso o rinuncia anticipata non avvengano:

- per cause di forza maggiore;

⁶⁸ In base a quanto previsto dal "Manuale" O.P.R.

⁶⁹ L'iter procedurale è previsto dal "Manuale OPR".

⁷⁰ Il recesso "parziale" per motivi non riconducibili alle cause di forza maggiore può interessare al massimo una superficie corrispondente al 70% del contributo ammesso con la domanda di aiuto iniziale. Oltre a tale limite, è possibile solo il recesso totale.

- per cessazione totale dell'attività agricola. In questo caso è però necessario che sia trascorso almeno il 60% del periodo di impegno.

Le cause di forza maggiore, le modalità e i tempi per la comunicazione di recesso e l'eventuale riconoscimento delle cause di forza maggiore si trovano nel manuale OPR, parte I.

Eventuali situazioni non citate nel manuale OPR potranno essere eventualmente riconosciute come causa di forza maggiore dalla Direzione Generale Sistemi Verdi e Paesaggio e comunicate a OPR, in particolare i danni alle piantagioni causate da eventi meteorologici (es. trombe d'aria) o fenomeni di dissesto idrogeologico non prevedibili.

La documentazione da allegare alla richiesta di riconoscimento delle cause di forza maggiore che comportano danni all'impianto e non sono previste dal Manuale OPR, deve comprendere una perizia asseverata completa di documentazione fotografica, a firma di un professionista abilitato, atta a documentare l'evento accaduto e a premettere l'esatta quantificazione e georeferenziazione del danno subito.

25.2 Trasferimento degli impegni

Le richieste di cambio del beneficiario ("trasferimento degli impegni") devono essere anch'esse effettuate attraverso il modello unico di domanda informatizzato e danno luogo all'apertura di un nuovo procedimento.

Come indicato nel manuale OPR, è possibile secondo le modalità e i limiti stabiliti dal manuale stesso.

Se il beneficiario subentrante dovesse avere un diverso stato giuridico rispetto al beneficiario cedente, gli aiuti di manutenzione e di mancato reddito (premi) vengono ricalcolati in base allo stato giuridico del subentrante, ma solo qualora ciò comporti una riduzione dell'importo finanziario dei premi da erogare.

Inoltre, il beneficiario subentrante deve impegnarsi per iscritto a mantenere gli impegni fino alla loro conclusione.

26) IMPEGNI (OBBLIGHI DEI BENEFICIARI)

I beneficiari hanno l'obbligo di mantenere nelle migliori condizioni selvicolturali possibili, di sviluppo e di crescita, **gli impianti per i quali hanno ricevuto aiuti** per un periodo, definito "**periodo di impegno**" (vedi paragrafo 9.6).

Il **mancato rispetto** degli impegni (detto anche "**inadempimento**") comporta delle **penalità** che, in base a quanto stabilito dalla normativa comunitaria, variano in relazione alla:

- gravità;
- entità;
- durata;

Gli impegni si distinguono in:

- a) impegni **principali**;
- b) impegni **secondari**.

Il mancato rispetto degli impegni principali comporta la **decadenza, totale o parziale**, della domanda e quindi la **restituzione di tutte le somme ricevute** e il mancato pagamento degli aiuti ancora da percepire relativi alla superficie dichiarata fallita.

Il mancato rispetto degli impegni secondari comporta invece **penalità** applicabili:

- sull'intero ammontare dei **premi di manutenzione e di mancato reddito** ai quali il beneficiario avrebbe diritto nell'anno del controllo, qualora il beneficiario percepisca tali premi, nei casi legati alle tipologie A e B in cui il beneficiario non è una persona giuridica di diritto pubblico;
- la restituzione di parte del **contributo per le spese di impianto**, nel caso delle tipologia C e D o qualora il beneficiario sia una persona giuridica di diritto pubblico.

Se il mancato o parziale rispetto degli impegni è dovuto a **cause di forza maggiore** non saranno applicate penalità. Tuttavia, qualora l'impianto sia fallito parzialmente anche per cause di forza maggiore, i premi di manutenzione e di mancato reddito ancora da percepire saranno calcolati solo sulla superficie non fallita.

26.1 Impegni principali

26.1.1 Quali sono gli impegni principali

Oltre agli "impegni essenziali" indicati nel manuale OPR, parte II, il beneficiario deve:

1. **Conservare la superficie impiantata** per la quale è stato pagato il contributo per l'impianto, **senza effettuare tagli** (salvo le ceduzioni, gli sfolli e i diradamenti permessi) né cambi di destinazione d'uso del terreno impiantato.
2. **Evitare il fallimento dell'impianto** (la definizione di "fallimento" è nel paragrafo 26.1.4).
3. **Non effettuare coltivazioni agricole o pascolo** sulla superficie oggetto di impianti. Sono ammesse tuttavia, previa "denuncia di intervento" di cui al successivo paragrafo 27 e a patto di non causare danni diretti o indiretti agli impianti:
 - coltivazioni di limitate superfici a fini di auto-consumo da parte del beneficiario o dei suoi familiari (es. orti familiari);
 - l'allevamento di animali da cortile a fini di auto-consumo da parte del beneficiario o dei suoi familiari;
 - il pascolo delle greggi transumanti (capre escluse);
 - le colture a perdere per la fauna selvatica.
4. **Non effettuare il reimpianto con cloni di pioppo** dopo il loro taglio di maturità in impianti di tipologia B.

26.1.2 Penalità per mancato rispetto di impegni principali

L'elenco e l'ammontare delle penalità definito dal manuale operativo dei controlli in loco per le misure connesse a superficie predisposto da OPR.

26.1.3 Definizioni preliminari

"**Piante vitali**": le piante arboree vive e prive dei seguenti difetti:

- fusto spezzato o gravemente inclinato o anche solo parzialmente sradicato;
- grave malattia o attacco parassitario o deperimento che ne causerà verosimilmente la morte o il blocco della crescita;
- mancata o errata potatura, tale da rendere la pianta inadatta, senza possibilità di recupero, allo scopo colturale per il quale è stata piantata.

Le "piante vitali" devono essere uniformemente distribuite sull'intera superficie impiantata

"**Fallanze**": le piante morte o quelle coi difetti indicati nel precedente punto.

"**Primo anno**": la stagione vegetativa successiva alla messa a dimore delle piante, anche in caso di risarcimenti;

Soglie minime:

a) impianti di tipologia A:

- primi 5 anni: presenza di almeno 800 piante arboree vitali/ettaro;
- dal 6° al 12° anno: presenza di almeno 700 piante arboree vitali/ettaro;
- dal 13° al 15° anno: almeno 550 piante arboree vitali/ettaro.

Nel computo delle piante vitali si possono conteggiare anche eventuali piante nate per rinnovazione naturale presenti nell'impianto, purché:

- appartengano alle specie autoctone riportate in allegato B;
- abbiano un'altezza simile a quella delle piante messe a dimora o siano alte almeno 200 cm.

b) impianti di tipologia B:

- per le piante principali e "accessorie paracadute" (secondarie): densità del soprassuolo arboreo di almeno il 75% della densità del popolamento a 15 anni, prevista dal progetto o piano colturale. In assenza di previsione, densità di almeno 110 piante vitali/ettaro nei primi cinque anni di impegno e 82 piante⁷¹ vitali/ettaro nel restante periodo. Nel caso di "doppia pianta", si conteggia un solo esemplare per coppia.
- per le piante accessorie: densità del soprassuolo arboreo di almeno il 65% della densità del popolamento corrispondente al sesto di impianto iniziale, nei primi cinque anni.
- nel caso si utilizzino cloni di pioppo ibrido come piante principali e "accessorie paracadute", la densità finale, cioè alla fine del 15° anno d'impegno, non può essere inferiore a 120 cloni di pioppo ibrido per ettaro.

c) impianti di tipologia C: densità del soprassuolo arboreo di almeno:

⁷¹ n° 82 piante vitali per ettaro corrispondono ad un sesto di circa 11 m x 11 m.

- il 75% della densità colturale del popolamento, corrispondente al sesto di impianto iniziale, nei primi cinque anni;
- il 65% della densità colturale del popolamento, corrispondente al sesto di impianto iniziale, negli anni successivi.

d) impianti di tipologia D: densità del soprassuolo arboreo di almeno:

- il 75% della densità del popolamento corrispondente al sesto di impianto iniziale, nei primi 4 anni;
- il 65% della densità del popolamento corrispondente al sesto di impianto iniziale, nei successivi anni.

26.1.4 Definizione di fallimento dell'impianto

L'impianto⁷², o parte di esso, **si considera fallito qualora** si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) la densità o il numero di piante presenti in un impianto è sceso anche una sola volta sotto le "soglie minime" indicate precedentemente e il beneficiario non ha provveduto, entro il 31 marzo successivo al verificarsi dell'evento, alla sostituzione delle **fallanze**.
- 2) la densità o il numero di piante presenti in un impianto è sceso sotto le "soglie minime" indicate di seguito **per due volte** nell'arco del periodo di impegno.

26.2 Penalità per ritardo nella presentazione della domanda di pagamento dei premi

La domanda di pagamento deve essere presentata entro i termini previsti per la domanda unica di pagamento, ossia il 15 maggio di ogni anno. Inoltre, salvo casi di forza maggiore previsti dal Manuale OPR:

- a) se essa viene presentata dopo il 15 maggio, si applica la penalità dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo calcolata sull'ammontare complessivo degli aiuti di manutenzione e di mancato reddito;
- b) se essa viene presentata con oltre 25 giorni di calendario di ritardo dal 15 maggio, si perde il diritto a percepire gli aiuti di manutenzione e di mancato reddito per l'anno corrente e inoltre la provincia effettua un controllo in loco sull'impianto finanziato nel corso dell'anno.

A seguito del controllo:

- in caso di inadempimenti di impegni principali, si applicano le penalità previste nel paragrafo 26.1.2 e il debito verrà iscritto al registro debitori.
- in caso di inadempimenti di impegni secondari, si applicano le penalità previste nel paragrafo 26.3.2, il cui debito verrà iscritto al registro debitori.

26.3 Impegni secondari

26.3.1 Quali sono gli impegni secondari

- 1) **Inviare alla provincia la denuncia di intervento** (paragrafo 27) **nei casi indicati** nelle presenti disposizioni attuative.
- 2) **Comunicare⁷³ per iscritto alla provincia la presenza di fallanze** qualora superiori al 5% delle piante.
- 3) **Sostituire le fallanze entro il 31 marzo successivo al verificarsi dell'evento**. L'obbligo esiste solo nel periodo indicato nella tabella seguente. Per la tipologia B, le percentuali sono calcolate separatamente fra piante principali, accessorie paracadute (secondarie) e accessorie.

Quando è obbligatorio sostituire le fallanze			
tipologia A	primi 3 anni (obbligo di sostituzione con mortalità > 10%)	4° o 5° anno (obbligo di sostituzione con mortalità > 15%)	6° o 7° anno (obbligo di sostituzione con mortalità > 20%)
tipologia B	primi 3 anni (obbligo di sostituzione con mortalità > 10%)	4° o 5° anno (obbligo di sostituzione con mortalità > 15%)	6° o 7° anno (obbligo di sostituzione con mortalità > 20%)
tipologia C	primi 3 anni (obbligo di sostituzione con mortalità > 10%)	4° o 5° anno (obbligo di sostituzione con mortalità > 15%)	6° o 7° anno (obbligo di sostituzione con mortalità > 20%)
tipologia D	1° anno con mortalità > 10%	2° anno con mortalità > 10%	3° anno con mortalità > 10%

⁷² Qualora l'impianto sia costituito da due o più corpi distinti, ai fini della decadenza questo si considera come unica superficie aggregata.

⁷³ Ovviamente, nel caso in cui il beneficiario interverrà per la sostituzione della fallanze, la comunicazione potrà essere fatta nell'ambito della "denuncia di intervento" (paragrafo 28), purché entro il periodo di tempo indicato in questo paragrafo.

- 4) **Lottare contro le infestanti**⁷⁴: mediante sfalci, fresature ed altre tecniche di lavorazione superficiale del terreno, oppure mediante pacciamature o diserbo chimico⁷⁵. Al momento del sopralluogo il terreno deve presentarsi libero dalle infestanti oppure devono avere una presenza tale da non compromettere la crescita e lo sviluppo ottimale degli alberi. L'obbligo esiste solo nel periodo indicato nella tabella seguente.

Quando è obbligatoria la lotta alle infestanti	
tipologia A	Fino al 6° anno
tipologia B	Fino all' 8° anno
tipologia C	Fino al 3° anno dall'impianto e fino al 2° anno successivo alla ceduzione
tipologia D	Fino al 5° anno

- 5) **Effettuare potature**⁷⁶ di formazione e di allevamento. L'obbligo esiste solo nel periodo indicato nella tabella seguente. Per la tipologia A, l'impegno è necessario qualora previsto dal piano colturale o imposto dalla provincia. Per la tipologia B, l'impegno è necessario solo sulle piante principali e accessorie paracadute (secondarie).

Quando sono obbligatorie le potature di formazione e allevamento	
tipologia A	Fino al 7° anno
tipologia B	Fino al 10° anno
tipologia C	impegno non previsto
tipologia D	Fino al 5° anno

- 6) **Effettuare la lotta fitosanitaria**: l'obbligo esiste solo nei casi indicati nella tabella seguente. Salvo i casi in cui il Servizio Fitosanitario imponga la "lotta obbligatoria", l'intervento può essere omesso se il beneficiario dimostra con precisione che i danni sono inferiori alla soglia economica di intervento.

Quando è obbligatoria la lotta fitosanitaria		
	tipologia A	tipologie B, C e D
contro avversità che normalmente conducono alla morte delle piante	SI	SI
contro avversità per le quali è imposta la lotta obbligatoria	SI	SI
contro avversità che normalmente causano il deperimento del legname ricavabile	NO	SI
contro avversità che normalmente limitano l'accrescimento delle piante	NO	SI

- 7) **Effettuare sfolli e diradamenti**⁷⁷: l'obbligo esiste solo per le tipologie A e B nei casi indicati nella tabella seguente. Nel caso di impianti di tipologia A (bosco permanente), sfolli e diradamenti devono essere prece-

⁷⁴ Sono definite **infestanti** le specie erbacee, arbustive ed arboree che nascono spontaneamente nell'impianto e che ostacolano, direttamente o indirettamente, la crescita e lo sviluppo del popolamento. Nel caso specifico degli imboschimenti, le specie arbustive ed arboree che nascono spontaneamente nell'impianto sono da conteggiare non come infestanti, ma come "rinnovazione naturale" purché appartengano a specie autoctone o a specie esotiche utilizzate nell'impianto in questione. Potranno comunque essere eliminate con gli sfolli o i diradamenti, se si ritiene che la loro presenza sia superflua o dannosa.

⁷⁵ I principi attivi e i prodotti devono essere registrati ed autorizzati sulle colture in esame. Sono vietati per la tipologia A (bosco).

⁷⁶ Le potature devono essere effettuate con molta cura, in quanto la loro mancata o – spesso peggio – cattiva esecuzione può compromettere la piantagione, facendola fallire. In particolare, la potatura negli impianti di tipologia B deve essere fatta seguendo le tecniche dell'arboricoltura da legno, tecniche che sono molto diverse non solo da quelle usate per le piante da frutto, ma anche da quelle usate per i cloni di pioppo. Presso le province i beneficiari degli impianti di tipologia A e B possono ritirare gratuitamente, fino ad esaurimento delle scorte, un DVD prodotto dalle Regioni Lombardia e Piemonte che insegna agli agricoltori, con parole semplici, come fare le potature negli impianti per poter ottenere legname di qualità.

⁷⁷ In selvicoltura si definiscono **sfolli** i tagli di parte delle piante del popolamento effettuati per lo più con semplici criteri di riduzione del numero dei soggetti, senza una particolare valutazione delle singole piante. Di norma gli sfolli si effettuano nei popolamenti molto giovani, con piante poco differenziate per crescita e conformazione. Si definiscono **diradamenti** i tagli effettuati in base ad accurati criteri di sele-

duti dalla presentazione della denuncia di taglio colturale di bosco attraverso la procedura informatizzata (indirizzo internet attuale <http://www.denunciataglioboschi.servizirl.it> . Nel caso di impianti di tipologia B (arboricoltura da legno a ciclo medio-lungo), i diradamenti devono essere comunicati attraverso la "denuncia di intervento" indicata al paragrafo 27 e non è possibile tagliare, prima della fine del periodo di impegno, più di 90 esemplari di cloni di pioppo⁷⁸.

Quando sono obbligatori sfolli e diradamenti		
	tipologia A	tipologia B
Quando la chioma degli alberi principali e/o alberi secondari è presente solo sul terzo superiore dell'altezza della pianta	SI	SI
Quando la chioma degli alberi principali e/o alberi secondari è presente solo sulla metà superiore dell'altezza della pianta	SI	SI
Quando le chiome degli alberi principali e/o alberi secondari si toccano	NO	SI

8) **Informare e pubblicizzare circa il ruolo del FEASR attraverso azioni specifiche correlate alla natura e all'entità dell'intervento finanziato.** Per maggiori approfondimenti si rimanda al capitolo 1 del documento "Disposizioni in materia di pubblicità e trattamento dei dati personali" approvate con D.d.u.o. n. 2727 del 18 marzo 2008 e successive modifiche e integrazioni pubblicate sul BURL n. 46 – 4° ss - del 20 novembre 2009 e disponibili sul sito della Direzione Generale Agricoltura www.agricoltura.regione.lombardia.it nella sezione dedicata al PSR 2007-2013.

9) **Rispettare le ulteriori prescrizioni** (es. irrigazioni di soccorso, concimazioni, ecc.):

- previste nel piano delle manutenzioni;
- impartite dalle province in sede di accertamento finale dei lavori (collaudo) o durante i successivi controlli;
- impartite dalle province a seguito di denuncia di intervento.

26.3.2 Penalità per mancato rispetto di impegni secondari

Le **penalità** sono così calcolate:

- nel caso in cui il beneficiario abbia diritto a ricevere gli aiuti per la manutenzione o il mancato reddito, in una riduzione percentuale degli aiuti di manutenzione e di mancato reddito per l'annualità in esame. Tali percentuali sono definite in dettaglio dal manuale operativo dei controlli in loco per le misure connesse a superficie⁷⁹;
- nel caso in cui il beneficiario **non** abbia diritto a ricevere gli aiuti per la manutenzione o il mancato reddito, in una restituzione percentuale del contributo per le spese di impianto già erogato. Tali percentuali sono definite in dettaglio dal manuale operativo dei controlli in loco per le misure connesse a superficie.

La mancata presentazione della denuncia di taglio in caso di esecuzione di sfolli e diradamenti⁸⁰ nel caso di impianti di tipologia A (bosco permanente) comporta anche l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 61 della l.r. 31/2008.

27) DENUNCIA DI INTERVENTO

zione, valutando con precisione le caratteristiche delle singole piante e scegliendo con cura quelle da abbattere. Si effettuano di norma nei popolamenti già abbastanza cresciuti, in cui i singoli soggetti si sono già differenziati per crescita o conformazione.

⁷⁸ nel caso si utilizzano cloni di pioppo ibrido come piante principali e "accessorie paracadute", bisogna comunque rispettare la soglia minima di 120 cloni di pioppo ibrido alla fine del 15° anno d'impegno. Ad esempio: se la densità iniziale d'impianto di pioppi con tipologia B è di 150 piante/ha, non si possono tagliare più di 30 pioppi prima della fine del periodo d'impegno.

⁷⁹ Approvato con D.d.u.o. 24 ottobre 2008, n.11967.

⁸⁰ In selvicoltura si definiscono **sfolli** i tagli di parte delle piante del popolamento effettuati per lo più con semplici criteri di riduzione del numero dei soggetti, senza una particolare valutazione delle singole piante. Di norma gli sfolli si effettuano nei popolamenti molto giovani, con piante poco differenziate per crescita e conformazione. Si definiscono **diradamenti** i tagli effettuati in base ad accurati criteri di selezione, valutando con precisione le caratteristiche delle singole piante e scegliendo con cura quelle da abbattere. Si effettuano di norma nei popolamenti già abbastanza cresciuti, in cui i singoli soggetti si sono già differenziati per crescita o conformazione.

Per eseguire un intervento non previsto nel crono-programma quinquennale inserito nel progetto di impianto e negli altri casi specificatamente previsti dalle presenti disposizioni attuative, compresa in ogni caso la sostituzione delle fallanze anche se già prevista nel crono-programma, il beneficiario deve inviare una "**denuncia di intervento**" alla Provincia di competenza, chiedendo il permesso per eseguire l'intervento in esame. Alla "denuncia di intervento" deve essere allegata una relazione che indichi dettagliatamente le modalità tecniche di azione. Entro e non oltre 20 giorni dal ricevimento della denuncia di intervento la Provincia risponde al richiedente:

- a) inviandogli una comunicazione di "nulla osta",
- b) oppure vietando totalmente o parzialmente gli interventi colturali oggetto di denuncia
- c) oppure impartendo differenti modalità di realizzazione degli interventi denunciati.

Il "nulla osta" si intende ottenuto qualora la Provincia, entro 20 giorni dal ricevimento della denuncia, non comunichi alcunché al beneficiario.

28) RICORSI

Avverso gli atti con rilevanza esterna emanati dalle Province, dall'Organismo Pagatore Regionale e dalla Direzione Generale Sistemi Verdi e Paesaggio è data facoltà all'interessato di avvalersi del diritto di presentare ricorso secondo le modalità di seguito indicate:

28.1 Contestazioni per mancato accoglimento o finanziamento della domanda

Contro il mancato accoglimento o finanziamento della domanda, l'interessato può presentare ricorso entro 60 giorni presso il giudice amministrativo competente per territorio (TAR), nonché ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dal ricevimento della comunicazione di decadenza

28.2 Contestazioni per provvedimenti di decadenza o di riduzione dell'aiuto

Contro i provvedimenti di decadenza o di riduzione dell'aiuto, emanati a seguito dell'effettuazione di controlli, l'interessato può presentare ricorso presso il Giudice Ordinario entro i termini previsti dal Codice di procedura Civile.

29) SANZIONI

L'applicazione di sanzioni amministrative avviene secondo le modalità e con i criteri individuati nel "Manuale OPR" Parte IV.

30) INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati acquisiti dai beneficiari nelle diverse fasi procedurali vengono trattati nel rispetto della normativa vigente ed in particolare al Decreto Legislativo n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Al fine di esplicitare l'obbligo comunitario di pubblicare le informazioni relative ai beneficiari di fondi provenienti dal bilancio comunitario (Reg CE n. 1995/2006 del Consiglio) l'Autorità di Gestione del PSR 2007-2013 pubblica l'elenco dei beneficiari (con relativo titolo delle operazioni e importi della partecipazione pubblica assegnati a tali operazioni) del sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR - Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (Reg. CE 1974/2006, all. VI).

Per maggiori approfondimenti si rimanda al capitolo 2 del documento "Disposizioni in materia di pubblicità e trattamento dei dati personali" approvate con D.d.u.o. n. 2727 del 18 marzo 2008 e successive modifiche e integrazioni pubblicate sul BURL n. 46 del 20 novembre 2009 e disponibili sul sito della Direzione Generale Agricoltura www.agricoltura.regione.lombardia.it nella sezione dedicata al PSR 2007-2013.

Il beneficiario ha l'obbligo di informare e pubblicizzare circa il ruolo del FEASR attraverso azioni specifiche correlate alla natura e all'entità dell'intervento finanziato.

Per le azioni specifiche si rimanda al capitolo 1 del documento "Disposizioni in materia di pubblicità e trattamento dei dati personali".

31) RIEPILOGO TEMPISTICA (CRONO-PROGRAMMA)

CRONO – PROGRAMMA	4° periodo	5° periodo	6° periodo	7° periodo	8° periodo	9° periodo	10° periodo	11° periodo	12° periodo
Apertura periodo					14 mag. 11	2 ago. 11	15 mag. 12	1 ago. 12	14 mag. 13
Chiusura periodo					1 ago. 11	14 mag. 12	31 lug. 12	13 mag. 13	31 lug. 13
Presentazione documentazione alla Provincia: entro 10 giorni dalla conferma della domanda a SIARL e comunque entro il:					11 ago. 11	24 mag. 12	10 ago. 12	23 mag. 13	12 ago. 13
Termine per invio alla Regione delle graduatorie (entro tale data devono essere terminate le istruttorie, compresi i riesami)				22 ago. 11	9 nov. 11	22 ago. 12	8 nov. 12	21 ago. 13	11 nov. 13
Termine per la pubblicazione sul BURL dell'atto regionale di riparto delle risorse fra le Province				12 set. 11	29 nov. 11	11 set. 12	28 nov. 12	10 set. 13	2 dic. 13
Termine per la pubblicazione sull'albo pretorio provinciale dell'elenco dei richiedenti ammessi a finanziamento				3 ott. 11	19 dic. 11	1 ott. 12	18 dic. 12	30 set. 13	23 dic. 13
Fine dei lavori (salvo proroghe)				2 apr. 12	2 apr. 12	1 apr. 13	1 apr. 13	31 mar. 14	31 mar. 14
Fine collaudi e invio elenchi liquidazione (salvo proroghe)	1 ott. 11	1 ott. 11	1 ott. 11	1 ott. 12	1 ott. 12	1 ott. 13	1 ott. 13	1 ott. 14	1 ott. 14

32) MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

Il competente dirigente, con proprio provvedimento, può modificare o integrare le presenti disposizioni, per motivi tecnici o legati alle disponibilità finanziarie, in particolare:

- modificando il crono-programma dei periodi;
- prevedendo ulteriori periodi o eliminandone alcuni;
- limitando l'apertura delle domande solo ad alcune tipologie di intervento.

Non possono essere modificate con provvedimento del competente dirigente solamente le parti definite dalle Disposizioni Attuative Quadro approvate con deliberazione di Giunta regionale.

33) RIFERIMENTI NORMATIVI E RIMANDO AL MANUALE OPR

Si riepilogano i principali riferimenti normativi e regolamentari⁸¹ alla base delle presenti disposizioni attuative:

- Titolo IV, Capo I, Sezione II, Sottosezione II, Articolo 43 del Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio europeo, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- Capo III, sezione 1, sottosezione 2, art. 31 del Regolamento (CE) N. 1974/2006 della Commissione europea del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), nonché Paragrafo 5.3.2.2.1 dell'allegato III dello stesso regolamento.
- manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni dell'Organismo Pagatore Regionale (Dduo 1503 del 20/02/2008);
- manuale operativo dei controlli in loco per le misure connesse a superficie, per le misure connesse a servizi e per l'insediamento di giovani agricoltori dell'Organismo Pagatore Regionale. (Dduo 11967 del 24/10/2008);
- manuale operativo dei controlli in loco per le misure connesse a investimenti dell'Organismo Pagatore Regionale. (Dduo 4844 del 15/05/2009).

Per tutto quanto non indicato nel presente documento, si fa riferimento ai manuali dell'Organismo Pagatore Regionale.

⁸¹ La normativa europea è rintracciabile sul sito <http://eur-lex.europa.eu> e quella regionale sul sito <http://www.regione.lombardia.it>

ALLEGATO A – ELENCO COMUNI CLASSIFICATI “PIANURA” O “COLLINA” DA ISTAT

Come riportato nel paragrafo 5 “localizzazione degli interventi”, questi ultimi devono essere realizzati in Lombardia nei seguenti territori:

- interventi di tipologia A e B: nel territorio dei comuni classificati di “pianura” o di “collina” dall’ISTAT.
- interventi di tipologia C e D: nel territorio dei comuni classificati di “pianura” dall’ISTAT.

Provincia di Bergamo

Sono classificati “pianura” i seguenti comuni: ANTEGNATE, ARCENE, ARZAGO D'ADDA, AZZANO SAN PAOLO, AGNATICA, BARBATA, BARIANO, BOLGARE, BOLTIERE, BONATE SOPRA, BONATE SOTTO, BOTTANUCO, BREMBATE, BREMBATE DI SOPRA, BRIGNANO GERA D'ADDA, BRUSAPORTO, CALCINATE, CALCIO, CALUSCO D'ADDA, CALVENZANO, CANONICA D'ADDA, CAPRIATE SAN GERVASO, CARAVAGGIO, CASIRATE D'ADDA, CASTEL ROZZONE, CAVERNAGO, CHIGNOLO D'ISOLA, CISERANO, CIVIDATE AL PIANO, COLOGNO AL SERIO, COMUN NUOVO, CORTENUOVA, COSTA DI MEZZATE, COVO, CURNO, DALMINE, FARA GERA D'ADDA, FARA OLIVANA CON SOLA, FILAGO, FONTANELLA, FORNOVO SAN GIOVANNI, GHISALBA, GORLE, GRASSOBIO, ISSO, LALLIO, LEVATE, LURANO, MADONE, MARTINENGO, MEDOLAGO, MISANO DI GERA D'ADDA, MONTELLO, MORENGO, MORNICO AL SERIO, MOZZANICA, MOZZO, ORIO AL SERIO, OSIO SOPRA, OSIO SOTTO, PAGAZZANO, PALOSCO, PEDRENGO, POGNANO, PONTE SAN PIETRO, PONTIROLO NUOVO, PRESEZZO, PUMENENGO, ROMANO DI LOMBARDIA, SERIATE, SOLZA, SPIRANO, STEZZANO, SUISIO, TELGATE, TERNO D'ISOLA, TORRE PALLAVICINA, TREVIGLIO, TREVILOLO, URGANO, VALBREMBO, VERDELLINO, VERDELLO, ZANICA

Sono classificati “collina” i seguenti comuni: ALBANO SANT'ALESSANDRO, ALME', ALMENNO SAN BARTOLOMEO, ALMENNO SAN SALVATORE, ALZANO LOMBARDO, AMBIVERE, BARZANA, BERGAMO, CAPRINO BERGAMASCO, CAROBBIO DEGLI ANGELI, CARVICO, CASTELLI CALEPIO, CENATE SOPRA, CENATE SOTTO, CHIUDUNO, CISANO BERGAMASCO, CREDARO, ENTRATICO, FORESTO SPARSO, GANDOSSO, GORLAGO, GRUMELLO DEL MONTE, MAPELLO, NEMBRO, PALADINA, PALAZZAGO, PONTERANICA, PONTIDA, RANICA

SAN PAOLO D'ARGON, SARNICO, SCANZOROSCIATE, SORISOLE, SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXII, TORRE BOLDONE, TORRE DE' ROVERI, TRESORE BALNEARIO, VILLA D'ADDA, VILLA D'ALME', VILLA DI SERIO, VIL-LONGO, ZANDOBBIO.

Tutti i restanti comuni sono classificati “montagna”.

Provincia di Brescia

Sono classificati “pianura” i seguenti comuni: ACQUAFREDDA, ALFIANELLO, AZZANO MELLA, BAGNOLO MELLA, BARBARIGA, BASSANO BRESCIANO, BEDIZZOLE, BERLINGO, BORGO , SAN GIACOMO, BORGOSATOLLO, BRANDICO, CALCINATO, CALVISANO, CAPRIANO DEL COLLE, CARPENEDOLO, CASTEGNATO, CASTELCOVATI, CASTENEDOLO, CASTREZZATO, CAZZAGO SAN MARTINO, CHIARI, CIGOLE, COCCAGLIO, COLOGNE, COMEZ-ZANO-CIZZAGO, CORZANO DELLO FIESSE, FLERO, GAMBARA, GHEDI, GOTTOLENGO, ISORELLA, LENO, LOGRATO, LONGHENA, MACLODIO, MAIRANO, MANERBIO, MAZZANO, MILZANO, MONTICHIARI, MONTIRONE, OFFLAGA, ORZINUOVI, ORZIVECCHI, OSPITALETTO, PADERNO FRANCIACORTA, PALAZZOLO SULL'OGLIO, PAVONE DEL MELLA, SAN PAOLO, POMPIANO, PONCARALE, PONTEVICO, PONTOGGIO, PRALBOINO, QUINZANO D'OGLIO, REMEDELLO, ROCCAFRANCA, RONCADELLE, ROVATO, RUDIANO, SAN GERVASIO BRESCIANO, SENIGA, TORBOLE CASAGLIA, TRAVAGLIATO, TRENZANO, URAGO D'OGLIO, VEROLANUOVA, VEROLAVECCHIA, VILLACHIARA, VISANO

Sono classificati “collina” i seguenti comuni: ADRO, BOTTICINO, BRESCIA, CALVAGESE DELLA RIVIERA, CARILOLO, CASTEL MELLA, CELLATICA, COLLEBEATO, CONCESIO, CORTE FRANCA, DESENZANO DEL GARDA, ERBUSCO, GAVARDO, GUSSAGO, LONATO, MANERBA DEL GARDA, MONIGA DEL GARDA, MONTICELLI BRUSATI, MUSCOLINE, NUVOLENTA, NUVOLERA, OME, PADENGHE SUL GARDA, PAITONE, PARATICO, PASSIRANO, POLPENAZZE DEL GARDA, POZZOLENGO, PREVALLE, PROVAGLIO D'ISEO, PUEGNAGO SUL GARDA, REZZATO, RODENGO-SAIANO, ROE' VOLCIANO, SALO', SAN FELICE DEL BENACO, SAN ZENO NAVIGLIO, SIRMIONE, SOIANO DEL LAGO, VILLANUOVA SUL CLISI,

Tutti i restanti comuni sono classificati “montagna”.

Provincia di Como

Sono classificati “pianura” i seguenti comuni: REGNANO, BULGAROGGRASSO, CADORAGO, CARBONATE, CIRIMIDO, FENEGRO', GUANZATE, LIMIDO COMASCO, LOCATE VARESE, LOMAZZO, LURAGO MARINONE, MOZZATE, ROVELLASCA, ROVELLO PORRO, TURATE, VENIANO

Sono classificati “collina” i seguenti comuni: . ALBIOLO, ALSERIO, ALZATE BRIANZA, ANZANO DEL PARCO, APPIANO GENTILE, AROSIO, BERGAZZO CON FIGLIARO, BINAGO, BIZZARONE, BRENNA, CABIATE, CAGNO, CANTU', CAPIAGO INTIMIANO, CARIMATE, CARUGO, CASNATE CON BERNATE, CASSINA RIZZARDI, CASTELMARTE, CASTELNUOVO BOZZENTE, CAVALLASCA, CERMENATE, COMO, CUCCIAGO, DREZZO, ERBA, EUPILIO,

FALOPPIO, FIGINO SERENZA, FINO MORNASCO, GIRONICO, GRANDATE, INVERIGO, LAMBRUGO, LIPOMO, LONGONE AL SEGRINO, LUISAGO, LURAGO D'ERBA, LURATE CACCIVIO, MARIANO COMENSE, MERONE, MONGUZZO, MONTANO LUCINO, MONTORFANO, NOVEDRATE, OLGiate COMASCO, OLTRONA DI SAN MAMETTE, ORSENIGO, PARE', PROSERPIO, PUSIANO, RODERO, RONAGO, SAN FERMO DELLA BATTAGLIA, SENNA COMASCO, SOLBIATE, UGGIATE TREVANO, VALMOREA, VERTEMATE CON MINOPRIO, VILLA GUARDIA
Tutti i restanti comuni sono classificati "montagna".

Provincia di Cremona

Tutti i comuni sono classificati "pianura".

Provincia di Lecco

Nessun comune è classificato "pianura".

Sono classificati "collina" i seguenti comuni: AIRUNO, ANNONE DI BRIANZA, BARZAGO, BARZANO', BOSISIO PARINI, BRIVIO, BULCIAGO, CALCO, CALOLZIOCORTE, CASATENOVINO, CASSAGO BRIANZA, CASTELLO DI BRIANZA, CERNUSCO LOMBARDO, CESANA BRIANZA, CIVATE, COLLE BRIANZA, COSTA MASNAGA, CREMELLA, DOLZAGO, ELLO, GALBIATE, GARBAGNATE MONASTERO, GARLATE, IMBERSAGO, LOMAGNA, MERATE, MISSAGLIA, MOLTEO, MONTE MARENZO, MONTEVECCHIA, MONTICELLO BRIANZA, NIBIONNO, OGGIONO, OLGiate MOLGORA, OLGinate, OSNAGO, PADERNO D'ADDA, PEREGO, PESCAATE, ROBBIATE, ROGENO, ROVAGNATE, SANTA MARIA HOE', SIRONE, SIRTORI, SUELLO, VALGREGHENTINO, VERCURAGO, VERDERIO INFERIORE, VERDERIO SUPERIORE, VIGANO'.

Tutti i restanti comuni sono classificati "montagna".

Provincia di Lodi

Tutti i comuni sono classificati "pianura".

Provincia di Mantova

Tutti i comuni sono classificati "pianura", tranne i seguenti, che sono classificati "collina": CASTIGLIONE DELLE STIVIERE, CAVRIANA, MONZAMBANO, PONTI SUL MINCIO, SOLFERINO, VOLTA MANTOVANA.

Provincia di Milano

Tutti i comuni sono classificati "pianura", compreso San Colombano al Lambro.

Provincia di Monza

Tutti i comuni sono classificati "pianura" tranne i seguenti, che sono classificati "collina": BESANA IN BRIANZA, BRIOSCO, CAMPARADA, CARATE BRIANZA, CORREZZANA, GIUSSANO, LESMO, RENATE, TRIUGGIO, USMATE VELATE, VEDUGGIO CON COLZANO, VERANO BRIANZA.

Provincia di Pavia

Sono classificati "pianura" i seguenti comuni: ALAGNA, ALBAREDO ARNABOLDI, ALBONESE, ALBUZZANO, ARENA PO, BADIA PAVESE, BARBIANELLO, BASCAPE', BASTIDA DE' DOSSI, BASTIDA PANCARANA, BATTUDA, BELGIOIOSO, BEREGUARDO, BORGARELLO, BORGO SAN SIRO, BORNASCO, BREME, BRESSANA BOTTARONE, BRONI, CAMPOSPINOSO, CANDIA LOMELLINA, CARONARA AL TICINO, CASANOVA LONATI, CASATISMA, CASEI GEROLA, CASORATE PRIMO, CASSOLNOVO, CASTELLETTO DI BRANDUZZO, CASTELLO D'AGOGNA, CASTELNOVETTO, CAVA MANARA, CERANOVA, CERETTO LOMELLINA, CERGNAGO, CERTOSA DI PAVIA, CERVESINA, CHIGNOLO PO, CILAVEGNA, CONFENZA, COPIANO, CORANA, CORNALE, CORTEOLONA, COSTA DE' NOBILI, COZZO, CURA CARPIGNANO, DORNO, FERRERA ERBOGNONE, FILIGHERA, FRASCAROLO, GALLIAVOLA, GAMBARANA, GAMBOLO', GARLASCO, GENZONE, GERENZAGO, GIUSSAGO, GRAVELLONA LOMELLINA, GROPELLO CAIROLI, INVERNO E MONTELEONE, LANDRIANO, LANGOSCO, LARDIRAGO, LINAROLO, LOMELLO, LUNGAVILLA, MAGHERNO, MARCIGNAGO, MARZANO, MEDE, MEZZANA BIGLI, MEZZANA RABATTONI, MEZZANINO, MIRADOLLO TERME, MONTICELLI PAVESE, MORTARA, NICORVO, OLEVANO DI LOMELLINA, OTTOBIANO, PALESTRO, PANCARANA, PARONA, PAVIA, PIEVE ALBIGNOLA, PIEVE DEL CAIRO, PIEVE PORTO MORONE, PINAROLO PO, PIZZALE, PORTALBERA, REA, ROBBIO LOMELLINA, ROBECCO PAVESE, ROGNANO, RONCARO, ROSASCO, SAN CIPRIANO PO, SAN GENESIO ED UNITI, SAN GIORGIO DI LOMELLINA, SAN MARTINO SICCOMARIO, SANNAZZARO DE' BURGONDI, SANTA CRISTINA E BISSONE, SANT'ALESSIO CON VIALONE, SANT'ANGELO LOMELLINA, SAN ZENONE AL PO, SARTIRANA LOMELLINA, SCALDASOLE, SEMIANA, SILVANO PIETRA,

SIZIANO, SOMMO, SPESSA, SUARDI, TORRE BERETTI E CASTELLARO, TORRE D'ARESE, TORRE DE' NEGRI, TORRE D'ISOLA, TORREVECCHIA PIA, TRAVACO' SICCOMARIO, TRIVOLZIO, TROMELLO, TROVO, VALEGGIO, VALLE LOMELLINA, VALLE SALIMBENE, VELEZZO LOMELLINA, VELLEZZO BELLINI, VERRETTO, VERRUA PO, VIDIGULFO, VIGEVANO, VILLA BISCOSSI, VILLANOVA D'ARDENGI, VILLANTERIO, VISTARINO, VOGHERA, ZECCONE, ZEME, ZERBO, ZERBOLO', ZINASCO.

Sono classificati "collina" i seguenti comuni: BORGOPRIOLO, BORGORATTO MORMOROLO, BOSNASCO, CALVIGNANO, CANEVINO, CANNETO PAVESE, CASTANA, CASTEGGIO, CECIMA, CIGOGNOLA, CODEVILLA, CORVINO SAN QUIRICO, FORTUNAGO, GODIASCO, GOLFERENZO, LIRIO, MONTALTO PAVESE, MONTEBELLO DELLA BATTAGLIA, MONTECALVO VERSIGGIA, MONTESCANO, MONTESEGALE, MONTU' BECCARIA, MORNICO LOSANA, OLIVA GESSI, PIETRA DE' GIORGI, PONTE NIZZA, REDAVALLE, RETORBIDO, RIVANAZZANO, ROCCA DE' GIORGI, ROCCA SUSELLA, ROVESCALA, RUINO, SAN DAMIANO AL COLLE, SANTA GIULETTA, SANTA MARIA DELLA VERSA, STRADELLA, TORRAZZA COSTE, TORRICELLA VERZATE, VOLPARA, ZENEVREDO.

Tutti i restanti comuni sono classificati "montagna".

Provincia di Sondrio

Nessun comune è classificato "pianura" o "collina" e pertanto la presente misura non si applica in questa provincia.

Provincia di Varese

Sono classificati "pianura" i seguenti comuni: BUSTO ARSIZIO, CARDANO AL CAMPO, CARONNO PERTUSELLA, CASORATE SEMPIONE, CASTELLANZA, CISLAGO, FAGNANO OLONA, FERNO, GALLARATE, GERENZANO, GORLA MAGGIORE, GORLA MINORE, LONATE POZZOLO, MARNATE, OLGiate OLONA, ORIGGIO, SAMARATE, SARONNO, SOLBIATE OLONA, SOMMA LOMBARDO, UBOLDO, VIZZOLA TICINO

Sono classificati "collina" i seguenti comuni: ALBIZZATE, ANGERA, ARSAGO SEPRIO, AZZATE, BARDELLO, BENSATE, BESOZZO, BIANDRONNO, BODIO LOMNAGO, BREBBIA, BREGANO, BRUNELLO, BUGUGGIATE, CADREZZATE, CAIRATE, CANTELLO, CARAVATE, CARNAGO, CARONNO VARESE, CASALE LITTA, CASCIAGO, CASSANO MAGNAGO, CASTELSEPRIO, CASTIGLIONE OLONA, CASTRONNO, CAVARIA CON PREMEZZO, CAZZAGO BRABBIA, CLIVIO, COCQUIO-TREVISAGO, COMABBIO, CROSIO DELLA VALLE, DAVERIO, GALLIATE LOMBARDO, GAVIRATE, GAZZADA SCHIANNO, GEMONIO, GOLASECCA, GORNATE OLONA, INARZO, INDUNO OLONA, ISPRA, JERAGO CON ORAGO, LAVENO-MOMBELLO, LEGGIUNO, LONATE CEPPINO, LOZZA, MALGESSO, MALNATE, MERCALLO, MONVALLE, MORAZZONE, MORNAGO, OGGIONA CON SANTO STEFANO, OSMATE LENTATE, RANCO, SESTO CALENDE, SOLBIATE ARNO, SUMIRAGO, TAINO, TERNATE, TRADATE, TRAVEDONATE, VARANO BORGHI, VARESE, VEDANO OLONA, VENEGONO INFERIORE, VENEGONO SUPERIORE, VERGIATE, SANGIANO

Tutti i restanti comuni sono classificati "montagna".

ALLEGATO B – SPECIE UTILIZZABILI PER LE TIPOLOGIE A E B

Possono essere utilizzate solo le specie indicate nella seguente tabella, con le limitazioni indicate nella colonna "note". Il riferimento è ai distretti o regioni forestali indicate nella "carta forestale della Lombardia"

Nome italiano	Nome scientifico	habitus	Utilizzabile per la tipologia A?	Utilizzabile per la tipologia B?
Abete bianco	Abies alba Miller	albero	Non utilizzabile	Non utilizzabile
Acer campestre, Opio	Acer campestre L.	albero	SI	Solo come accessoria
Acer riccio	Acer platanoides L.	albero	SI, solo in "collina"	Anche principale o "accessoria paracadute", solo in "collina"
Acer di monte	Acer pseudoplatanus L.	albero	SI, solo in collina e nel distretto "pianalto" e "avanalpico"	Anche principale o "accessoria paracadute", solo in collina e nel distretto "pianalto" e "avanalpico"
Ontano nero	Alnus glutinosa (L.) Gaertner	albero	SI	Solo come accessoria
Betulla verrucosa	Betula pendula Roth	albero	SI, solo in collina e nel distretto "pianalto"	Non utilizzabile
Carpino bianco	Carpinus betulus L.	albero	SI	Come principale, "accessoria paracadute" o accessoria
Castagno	Castanea sativa Miller	albero	SI, solo in collina e nel distretto "pianalto" e "avanalpico"	Non utilizzabile
Bagolaro	Celtis australis L.	albero	SI, massimo 5% delle piante	Solo come accessoria
Faggio	Fagus sylvatica L.	albero	SI, solo in "collina"	Non utilizzabile
Frassino maggiore	Fraxinus excelsior L.	albero	SI	Anche principale o "accessoria paracadute"
Orniello	Fraxinus ornus L.	albero	SI, solo in "collina"	Solo come accessoria, solo in "collina"
Frassino meridionale	Fraxinus oxycarpa Bieb.	albero	SI	Anche principale o "accessoria paracadute"
Noce comune	Juglans regia L.	albero	SI, massimo 5% delle piante	Anche principale o "accessoria paracadute"
Larice europeo, l. comune	Larix decidua Miller	albero	Non utilizzabile	Non utilizzabile
Gelso bianco	Morus alba (L.)	albero	Non utilizzabile	Solo come accessoria
Gelso nero	Morus nigra (L.)	albero	Non utilizzabile	Solo come accessoria
Carpino nero	Ostrya carpinifolia Scop.	albero	SI, solo in "collina"	Solo come accessoria
Abete rosso - Peccio	Picea excelsa (Lam.) Link (P.abies)	albero	Non utilizzabile	Non utilizzabile
Pino Cembro	Pinus cembra L.	albero	Non utilizzabile	Non utilizzabile
Pino nero, Pino austriaco	Pinus nigra Arnold, P. austriaca Host	albero	Non utilizzabile	Non utilizzabile
Pino silvestre	Pinus sylvestris L.	albero	SI, solo in "collina" e nel distretto "pianalto"	Non utilizzabile
Pino mugo uncinato	Pinus uncinata Miller	albero	Non utilizzabile	Non utilizzabile
Platano orientale	Platanus orientalis L.	albero	SI	Come principale, "accessoria paracadute" o accessoria
Pioppo bianco, Gattice	Populus alba L.	albero	SI	Come principale, "accessoria paracadute" o accessoria
Pioppo gatterino	Populus canescens (Aiton) Sm.	albero	SI	Solo come accessoria
Pioppo nero	Populus nigra L.	albero	SI	Solo come accessoria
Pioppo tremolo	Populus tremula L.	albero	SI	Solo come accessoria
Pioppo (cloni)	Populus spp.	albero	Non utilizzabile	Anche principale o "accessoria paracadute"
Ciliegio selvatico	Prunus avium L.	albero	SI, massimo 5% delle piante	Anche principale o "accessoria paracadute"
Ciliegio a grappoli, Pado	Prunus padus L.	albero	SI	Solo come accessoria
Pero selvatico	Pyrus pyraeaster Burgsd.	albero	SI	Anche principale o "accessoria paracadute"
Cerro	Quercus cerris L.	albero	SI	Anche "accessoria paracadute"
Leccio	Quercus ilex L.	albero	SI, solo in "collina" e nel distretto "avanalpico", massimo 5% delle piante	Non utilizzabile

Nome italiano	Nome scientifico	habitus	Utilizzabile per la tipologia A?	Utilizzabile per la tipologia B?
Rovere	Quercus petraea (Mattuschka) Liebl.	albero	SI	Anche principale o "accessoria paracadute"
Roverella	Quercus pubescens Willd.	albero	SI	Solo come accessoria
Farnia	Quercus robur L.	albero	SI	Anche principale o "accessoria paracadute"
Robinia	Robinia pseudoacacia L.	albero	Non utilizzabile	Anche principale o "accessoria paracadute"
Salice bianco	Salix alba L.	albero	SI	Solo come accessoria
Salice fragile	Salix fragilis L.	albero	NO	Solo come accessoria
Sorbo montano	Sorbus aria (L.) Crantz	albero	Non utilizzabile	Solo come accessoria, solo in "collina"
Sorbo degli uccellatori	Sorbus aucuparia L.	albero	Non utilizzabile	Solo come accessoria, solo in "collina"
Ciavardello	Sorbus torminalis (L.) Crantz	albero	SI	Anche principale o "accessoria paracadute"
Tasso	Taxus baccata L.	albero	SI, massimo 5% delle piante	Non utilizzabile
Tiglio selvatico	Tilia cordata Miller	albero	SI	Anche principale o "accessoria paracadute"
Tiglio nostrano	Tilia platyphyllos Scop.	albero	SI	Anche principale o "accessoria paracadute"
Olmo montano	Ulmus glabra Hudson	albero	Non utilizzabile	Non utilizzabile
Olmo campestre	Ulmus minor Miller	albero	SI	Solo come accessoria
Ontano verde	Alnus viridis (Chaix) DC.	arbusto	Non utilizzabile	Non utilizzabile
Pero corvino	Amelanchier ovalis Medicus	arbusto	SI solo in "collina"	Solo come accessoria, solo in "collina"
Crespino	Berberis vulgaris L.	arbusto	SI	Solo come accessoria
Cornetta dondolina	Coronilla emerus L.	arbusto	Non utilizzabile	Solo come accessoria
Corniolo	Cornus mas L.	arbusto	SI	Solo come accessoria
Sanguinella	Cornus sanguinea L.	arbusto	SI	Solo come accessoria
Nocciolo, Avellano	Corylus avellana L.	arbusto	SI	Solo come accessoria
Scotano	Cotinus coggygria	arbusto	Non utilizzabile	Solo come accessoria
Biancospino selvatico	Crataegus monogyna Jacq.	arbusto	SI	Solo come accessoria
Olivello	Eleagnus umbellata L.	arbusto	Non utilizzabile	Solo come accessoria
Fusaggine, Berretta da prete	Euonymus europaeus L.	arbusto	SI	Solo come accessoria
Frangola	Frangula alnus Miller	arbusto	SI, solo in "collina" e nel distretto "pianalto"	Solo come accessoria
Ginestra spinosa	Genista germanica	arbusto	Non utilizzabile	Solo come accessoria
Agrofoglio	Ilex aquifolium L.	arbusto	SI	Solo come accessoria per delimitazione impianti
Ginepro comune	Juniperus communis L.	arbusto	SI, solo in "collina"	Non utilizzabile
Maggiociondolo alpino	Laburnum alpinum (Miller) Berchtold et	arbusto	Non utilizzabile	Non utilizzabile
Maggiociondolo	Laburnum anagyroides Medicus	arbusto	SI, solo in "collina"	Solo come accessoria
Ligustro	Ligustrum vulgare L.	arbusto	SI	Solo come accessoria
Melo selvatico	Malus sylvestris Miller	arbusto	SI	Solo come accessoria
Nespolo comune	Mespilus germanica	arbusto	Non utilizzabile	Solo come accessoria
Marruca	Paliurus spina -christi	arbusto	Non utilizzabile	Solo come accessoria
Pino mugo	Pinus mugo Turra	arbusto	Non utilizzabile	Non utilizzabile
Prugnolo	Prunus spinosa L.	arbusto	SI	Solo come accessoria
Alaterno	Rhamnus alaternus L.	arbusto	SI	Solo come accessoria
Ramno alpino	Rhamnus alpinus L.	arbusto	Non utilizzabile	Non utilizzabile
Spinocervino	Rhamnus catharticus L.	arbusto	SI	Solo come accessoria
Rosa agreste	Rosa agrestis Savi	arbusto	SI	Solo come accessoria
Rosa arvensis	Rosa arvensis Hudson	arbusto	SI	Solo come accessoria
Rosa canina	Rosa canina L. sensu Bouleng.	arbusto	SI	Solo come accessoria
Rosa gallica	Rosa gallica L.	arbusto	SI, solo in "collina"	Solo come accessoria, solo in "collina"

Nome italiano	Nome scientifico	habitus	Utilizzabile per la tipologia A?	Utilizzabile per la tipologia B?
Rosa alpina	Rosa pendulina l.	arbusto	Non utilizzabile	Non utilizzabile,
Rosa rossa	Rosa rubiginosa l.	arbusto	SI	Solo come accessoria
Rosa di San Giovanni	Rosa sempervirens l.	arbusto	Non utilizzabile	Non utilizzabile
Salice stipolato	Salix appendiculata Vill.	arbusto	Non utilizzabile	Non utilizzabile
Salice dorato	Salix aurita l.	arbusto	SI	Solo come accessoria
Salicone	Salix caprea l.	arbusto	SI	Solo come accessoria
Salice grigio	Salix cinerea l.	arbusto	SI	Solo come accessoria
Salice cordato	Salix cordata Muhlenbg.	arbusto	Non utilizzabile	Non utilizzabile
Salice dafnoide, S. blu	Salix daphnoides Vill.	arbusto	SI	Solo come accessoria
Salice ripaiolo, S. lanoso	Salix eleagnos Scop.	arbusto	SI	Solo come accessoria
Salice odoroso	Salix pentandra l.	arbusto	SI	Solo come accessoria
Salice rosso	Salix purpurea l.	arbusto	SI	Solo come accessoria
Salice da ceste	Salix triandra l.	arbusto	SI	Solo come accessoria
Salice da vimini, vinco	Salix viminalis l.	arbusto	SI	Solo come accessoria
Sambuco nero	Sambucus nigra l.	arbusto	SI	Solo come accessoria
Sambuco rosso	Sambucus racemosa l.	arbusto	Non utilizzabile	Non utilizzabile
Ginestra dei carbonai	Sarothamnus scoparius, Cytisus s. (l.)	arbusto	SI	Solo come accessoria
Ginestra odorosa	Spartium junceum l.	arbusto	Non utilizzabile	Non utilizzabile
Lantana	Viburnum lantana l.	arbusto	SI	Solo come accessoria
Pallon di maggio	Viburnum opulus l.	arbusto	SI	Solo come accessoria
Agrostide	<i>Agrostis stolonifera</i>	erbaceo	In eventuali radure naturaliformi	NO
Paleo odoroso	<i>Anthoxanthum odoratum</i>	erbaceo	In eventuali radure naturaliformi	NO
Avena altissima	<i>Arrhenatherum elatius</i>	erbaceo	In eventuali radure naturaliformi	NO
Erba mazzolina	<i>Dactylis glomerata</i>	erbaceo	In eventuali radure naturaliformi	NO
Festuca falascona	<i>Festuca arundinacea</i>	erbaceo	In eventuali radure naturaliformi	NO
Festuca dei prati	<i>Festuca pratensis</i>	erbaceo	In eventuali radure naturaliformi	NO
Festuca rossa	<i>Festuca rubra</i>	erbaceo	In eventuali radure naturaliformi	NO
Festuca indurita	<i>Festuca trachyphylla</i>	erbaceo	In eventuali radure naturaliformi	NO
Loglio	<i>Lolium perenne</i>	erbaceo	In eventuali radure naturaliformi	NO
Ginestrino	<i>Lotus corniculatus</i>	erbaceo	In eventuali radure naturaliformi	NO
Lupinella	<i>Onobrychis viciifolia</i>	erbaceo	In eventuali radure naturaliformi	NO
Fienarola dei prati	<i>Poa pratensis</i>	erbaceo	In eventuali radure naturaliformi	NO
Fienarola comune	<i>Poa trivialis</i>	erbaceo	In eventuali radure naturaliformi	NO
Trifoglio ibrido	<i>Trifolium hybridum</i> spp. <i>elegans</i>	erbaceo	In eventuali radure naturaliformi	NO
Trifoglio rosso	<i>Trifolium pratense</i>	erbaceo	In eventuali radure naturaliformi	NO
Trifoglio ladino	<i>Trifolium repens</i>	erbaceo	In eventuali radure naturaliformi	NO

ALLEGATO C – ELENCO PREZZI

Il presente elenco prezzi è stato dichiarato conforme all'art. 53 del reg. CE 1974/2006 dal Dipartimento di Economia e Politica Agraria, Agroalimentare e Ambientale dell'Università degli Studi di Milano.

Articolo	Descrizione	Un. Mis.	Prezzo massimo ammissibile per i lavori in economia	Prezzo massimo ammissibile (solo con fattura)
100	OPERAZIONI PRELIMINARI			
101	Profilo pedologico eseguito mediante l'apertura di una buca di dimensioni idonee, effettuata con mezzo meccanico, comprese le analisi chimiche di cui al punto 102	n°	<i>E' necessario presentare la fattura</i>	€ 671,40
102	Analisi chimica del terreno: tessitura, pH in acqua, pH in KCL, carbonati, calcare attivo, sostanza organica, azoto totale, cianuro, capacità di scambio cationico, Ca, Mg, K, P	n°	<i>E' necessario presentare la fattura</i>	€ 129,11
200	OPERAZIONI PER LA PREPARAZIONE DEL TERRENO			
203	Preparazione andante del terreno mediante aratura del terreno eseguita con trattrice, fresatura e livellamento e ogni altra operazione idonea a preparare il terreno per l'impianto, escluso solo fornitura e spargimento di fertilizzanti e concimi	Ha	€ 171,00	€ 228,00
204	Fornitura di letame da altra azienda	q	<i>E' necessario presentare la fattura</i>	€ 2,25
205	Concimazione di fondo letamica, esclusa la fornitura del letame bovino maturo (almeno 500 q/ha), comprendente il carico, lo spargimento con l'ausilio di uno spandiletame azionato da trattrice e l'interramento	Ha	€ 193,67	€ 258,23
206	Concimazione di fondo letamica, compreso la fornitura del letame bovino maturo dalla propria azienda (almeno 500 q/ha), il carico, lo spargimento con l'ausilio di uno spandiletame azionato da trattrice e l'interramento	Ha	€ 646,62	€ 1.293,23
207	Fornitura di concime minerale (riferimento orientativo: NPK 15-15-15)	kg	<i>E' necessario presentare la fattura</i>	€ 0,35
208	Fornitura di ammendante organico	q	<i>E' necessario presentare la fattura</i>	€ 3,89
209	Concimazione organica o minerale di fondo, esclusa la fornitura del concime, compreso il carico e lo spargimento con l'ausilio di uno spandiconcime azionato da trattrice	Ha	€ 23,25	€ 31,00
210	Concimazione organica o minerale localizzata presso le piantine, escluso la fornitura del concime (se chimico, orientativamente con titolo NPK 15-15-15), il carico e lo spargimento con idonei mezzi. Voce di costo non applicabile per talee o astoni	n°	€ 0,06	€ 0,09
211	Tracciamento meccanico del terreno (curvilineo o rettilineo) finalizzato alla posa delle piante	Ha	€ 192,50	€ 240,63
212	Movimenti di terra per diversificazione di habitat per la sola tipologia A, costituiti da sterri o riporti di almeno 0,50 metri rispetto al piano di campagna e fino a un metro dal piano di campagna, con pendenza delle scarpate di massimo 20%, formanti almeno una depressione profonda in media 50 cm interessante non meno del 10% della superficie dell'appezzamento (movimentazione minima di terra, 500 mc/ha)	Ha	€ 1.152,00	€ 1.440,00
300	FORNITURA DELLE PIANTINE			
301	Fornitura di piantine forestali a radice nuda di altezza compresa tra i 30 e i 100 centimetri	n°	€ 0,83	€ 0,98
302	Fornitura di piantine forestali a radice nuda di altezza compresa tra i 101 e i 150 centimetri	n°	€ 1,26	€ 1,48
303	Fornitura di piantine forestali a radice nuda di altezza compresa tra i 151 e i 200 centimetri	n°	€ 1,68	€ 1,98
304	Fornitura di piantine forestali in contenitore di altezza compresa tra i 15 e i 60 centimetri	n°	€ 0,92	€ 1,08
305	Fornitura di piantine forestali in contenitore di altezza compresa tra i 61 e i 100 centimetri	n°	€ 1,51	€ 1,78

Articolo	Descrizione	Un. Mis.	Prezzo massimo ammissibile per i lavori in economia	Prezzo massimo ammissibile (solo con fattura)
306	Fornitura di piantine forestali in contenitore di altezza compresa tra i 101 e i 150 centimetri	n°	€ 2,11	€ 2,48
307	Fornitura di pioppelle di 1 anno di qualsiasi clone per tipologie B e D	n°	€ 1,85	€ 2,18
308	Fornitura di pioppelle di 2 anni di qualsiasi clone per tipologie B e D	n°	€ 3,21	€ 3,78
309	Fornitura di talee con lunghezza fino a 50 cm per impianti di biomassa (tipologia C)	n°	€ 0,19	€ 0,22
310	Fornitura di astoni per impianti di biomassa (tipologia C) lunghezza fino a 100 cm	n°	€ 0,83	€ 0,98
311	Fornitura di astoni per impianti di biomassa (tipologia C) lunghezza oltre 100 cm	n°	€ 1,51	€ 1,78
400	OPERAZIONI PER LA MESSA A DIMORA			
401	Fornitura di diserbante antigerminello, liquido o granulare, con idoneo principio attivo	litro	<i>E' necessario presentare la fattura</i>	€ 23,72
402	Diserbo antigerminello con l'uso di apposita trattrice, esclusa la fornitura di idoneo principio attivo	Ha	€ 39,42	€ 46,38
403	Messa a dimora di piantine in contenitore o a radice nuda con apertura manuale di buca "a fessura" in terreno mai lavorato, escluso la fornitura delle piante	n°	€ 1,89	€ 2,70
404	Messa a dimora di piantine in contenitore o a radice nuda con apertura manuale in terreno precedentemente lavorato, di buche di ridotte dimensioni, escluso la fornitura delle piante	n°	€ 0,45	€ 0,65
405	Messa a dimora di piantine in contenitore o a radice nuda con l'ausilio di una trivella montata su trattrice da 75 hp e apertura di buche profonde mediamente 40/50 centimetri e larghe 30/50 centimetri, escluso la fornitura delle piante	n°	€ 1,65	€ 2,19
406	Messa a dimora di pioppelle con l'ausilio di una trivella montata su trattrice da 75 hp e apertura di buche profonde mediamente 100 centimetri e larghe 20/30 centimetri, escluso la fornitura delle piante	n°	€ 2,23	€ 2,97
407	Messa a dimora di piantine in contenitore mediante l'utilizzo del bastone trapiantatore su terreno lavorato, escluso la fornitura delle piante	n°	€ 0,32	€ 0,43
408	Messa a dimora di talee o di astoni in piantagioni per biomassa con trapiantatrice o assolcatore, compreso tracciamento filari (voce 209), eventuale picchettamento, rincalzatura ed ogni altro onere per considerare il lavoro eseguito a regola d'arte, esclusa solo fornitura del materiale vegetale, concimi e ammendanti	Ha	€ 599,24	€ 798,98
409	Semina vegetazione erbacea in aree a radura compreso miscuglio ed esclusa la preparazione del terreno (Tip. A)	Ha	€ 180,00	€ 220,00
500	PACCIAMATURE			
501	Fornitura di telo pacciamante plastico dello spessore di 0,06 centimetri e larghezza almeno 100 centimetri	m	<i>E' necessario presentare la fattura</i>	€ 0,29
502	Posa voce di costo precedente	m	€ 0,43	€ 0,54
503	Fornitura di quadrati pacciamanti plastici dello spessore di almeno 0,06 cm e della dimensione orientativa di 50x50 centimetri	n°	<i>E' necessario presentare la fattura</i>	€ 0,62
504	Posa voce di costo precedente	n°	€ 0,30	€ 0,43
505	Fornitura di quadrati pacciamanti plastici dello spessore di almeno 0,06 cm e della dimensione orientativa di 110x110 centimetri	n°	<i>E' necessario presentare la fattura</i>	€ 0,77
506	Posa voce di costo precedente	n°	€ 0,60	€ 0,86
507	Fornitura di dischi o quadrati pacciamanti di materiale foto/biodegradabili di diametro o lato fino a 50 centimetri	n°	<i>E' necessario presentare la fattura</i>	€ 1,50
508	Posa voce di costo precedente	n°	€ 0,24	€ 0,34
509	Fornitura di dischi o quadrati pacciamanti di materiale foto/biodegradabili di diametro o lato oltre 50 centimetri	n°	<i>E' necessario presentare la fattura</i>	€ 1,80

Articolo	Descrizione	Un. Mis.	Prezzo massimo ammissibile per i lavori in economia	Prezzo massimo ammissibile (solo con fattura)
510	Posa voce di costo precedente	n°	€ 0,48	€ 0,69
600	PROTEZIONI INDIVIDUALI PER LE PIANTINE E TUTORI			
601	Fornitura di protezioni individuali a rete in materiale plastico di altezza fino a cm 60 cm e di diametro orientativo di 13-14 cm	n°	<i>E' necessario presentare la fattura</i>	€ 0,42
602	Posa voce di costo precedente	n°	€ 0,22	€ 0,32
603	Fornitura di protezioni individuali a rete in materiale plastico di altezza oltre 60 cm 100 e di diametro orientativo di 13-14 cm	n°	<i>E' necessario presentare la fattura</i>	€ 0,84
604	Posa voce di costo precedente	n°	€ 0,22	€ 0,32
605	Fornitura di protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabile (shelter) di altezza fino a cm 100	n°	<i>E' necessario presentare la fattura</i>	€ 0,91
606	Posa voce di costo precedente	n°	€ 0,60	€ 0,86
607	Fornitura di protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabile (shelter) di altezza superiore a cm 100	n°	<i>E' necessario presentare la fattura</i>	€ 1,44
608	Posa voce di costo precedente	n°	€ 0,60	€ 0,86
609	Fornitura di cannuce in bambù per sostegno piantine e/o protezioni individuali (lunghezza fino a 1,50 m)	n°	<i>E' necessario presentare la fattura</i>	€ 0,19
610	Posa voce di costo precedente	n°	€ 0,15	€ 0,22
611	Fornitura di canna in bambù per sostegno piantine (lunghezza oltre 1,50 m)	n°	<i>E' necessario presentare la fattura</i>	€ 0,42
612	Posa voce di costo precedente	n°	€ 0,15	€ 0,22
700	OPERAZIONI ACCESSORIE			
701	Fornitura di materiale per chiudenda (rif. altezza fuori terra 120 cm) composta da rete di filo metallico di diametro fino a 2 mm a maglia quadrata di dimensioni variabili a crescere verso l'alto, fissata a pali in legno di almeno 1,80 m di altezza e di diametro 10-12 cm, distanziati di 2,5 m infissi nel suolo per 50 cm, comprese controventature e scalandrini, esclusa la fornitura dei pali	m	<i>E' necessario presentare la fattura</i>	€ 1,80
702	Posa voci di costo 701 e 705	m	€ 1,74	€ 2,49
703	Fornitura di cartelli o targhe pubblicitarie come indicato nel paragrafo "impegni"	n°	<i>E' necessario presentare la fattura</i>	€ 200,00
704	Posa voce di costo precedente	n°	€ 57,54	€ 71,93
705	Fornitura dei pali di cui alla voce di costo 701	n°	€ 5,25	€ 7,50
706	Fornitura di materiale per chiudenda di filo metallico_zincato, sorretto o tenuto in tensione da pali in legno della lunghezza di m 1,80 e diametro di cm 8, posti ad una distanza di m 2 l'uno dall'altro, compresi i puntoni ed i tiranti nelle deviazioni, esclusa la fornitura dei pali	m	<i>E' necessario presentare la fattura</i>	€ 1,20
707	Fornitura dei pali di cui alla voce di costo precedente	n°	€ 3,5	€ 5,00
708	Posa voci di costo 706 e 707	m	€ 1,74	€ 2,49
709	Fornitura materiale per impianto di microirrigazione (manichette, tubi, giunti, impianto di pompaggio ecc.) per impianti di tipologia A o B	ha	<i>E' necessario presentare la fattura</i>	€ 1.000,00
710	Posa e installazione di impianto di microirrigazione, con interrimento ove occorre, manutenzione e ogni altro onere per lavoro finito a regola d'arte per impianti di tipologia A o B	ha	€ 1.000,00	€ 1.400,00

ALLEGATO D – COSTI STANDARD

L'art. 53, comma 1, del Reg. CE 1974/2006 (*Disposizioni di applicazione del Reg. CE 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del FEASR*) prevede che gli Stati membri dell'UE possano fissare l'entità del sostegno di cui agli articoli 31, da 37 a 41 e da 43 a 49 del Reg. CE 1698/2005 sulla base di costi standard e di ipotesi standard di mancato guadagno. L'art. 43 del Reg. CE 1698/2005 tratta come noto, dell'Imboschimento di terreni agricoli.

Come previsto dal paragrafo 11.5 (progetto definitivo) al punto c (computo metrico estimativo), i costi standard possono essere applicati per tutte e quattro le tipologie di intervento previste dal bando della misura 221 "Imboschimento di terreni agricoli".

Si elencano di seguito i costi standard ammessi a contributo per le tipologie A, B, C, e D, in base alla densità minima d'impianto, alla tipologia del materiale vegetale impiegato (radice nuda, contenitore, talea, astone, pioppella) e al grado di sviluppo dello stesso (centimetri di altezza o anni di età) al momento della messa a dimora.

Per tutte le voci delle tipologie A e B, tranne che per la voce 17 della tipologia A, in caso di realizzazione impianto di microirrigazione, con fornitura di materiale (manichette, tubi, giunti, impianto di pompaggio ecc.), posa con interrimento ove occorre, manutenzione e ogni altro onere per lavoro finito a regola d'arte, sono incrementate di 2.000,00 €/ettaro nel caso della tipologia A e nel caso della tipologia B se le piante messe a dimora sono almeno 1.000 per ettaro; l'incremento è di 1.500,00 €/ettaro nel caso della tipologia B se le piante messa a dimora sono meno di 1.000 per ettaro.

voce	N° piante/ha	basato su ipotesi di n. piante	Sesto d'impianto indicativo (m x m) ⁽¹⁾	tipologia	altezza (cm) / età	"Costo standard" (€/ha) ⁽⁵⁾
Tipologia A: Boschi permanenti, a scopo ambientale, paesaggistico o protettivo ⁽⁶⁾						
1	1300 - 1599	1333	3 x 2,5	radice nuda	30 - 100	€ 5.767,47
2	1300 - 1599	1333	3 x 2,5	radice nuda	101 - 150	€ 6.433,97
3	1300 - 1599	1333	3 x 2,5	contenitore ⁽²⁾	15 - 60	€ 5.900,77
4	1300 - 1599	1333	3 x 2,5	contenitore ⁽²⁾	61 - 100	€ 6.833,87
5	1600 - 1889	1600	2,5 x 2,5	radice nuda	30 - 100	€ 5.486,18
6	1600 - 1889	1600	2,5 x 2,5	radice nuda	101 - 150	€ 6.286,18
7	1600 - 1889	1600	2,5 x 2,5	contenitore ⁽²⁾	15 - 60	€ 5.646,18
8	1600 - 1889	1600	2,5 x 2,5	contenitore ⁽²⁾	61 - 100	€ 6.766,18
9	1890 - 2173	1890	2,3 x 2,3	radice nuda	30 - 100	€ 6.274,40
10	1890 - 2173	1890	2,3 x 2,3	radice nuda	101 - 150	€ 7.219,40
11	1890 - 2173	1890	2,3 x 2,3	contenitore ⁽²⁾	15 - 60	€ 6.463,40
12	1890 - 2173	1890	2,3 x 2,3	contenitore ⁽²⁾	61 - 100	€ 7.786,40
13	2174 - 2325	2174	2 x 2,3	radice nuda	30 - 100	€ 8.141,26
14	2174 - 2325	2174	2 x 2,3	contenitore ⁽²⁾	15 - 60	€ 8.358,66
15	≥ 2326	2326	2,15 x 2	radice nuda	30 - 100	€ 8.337,92
16	≥ 2326	2326	2,15 x 2	contenitore ⁽²⁾	15 - 60	€ 8.570,52
17	Copertura erbacea delle aree a radura (compresa la preparazione del terreno)					€ 381,50
Tipologia B: Arboricoltura da legno a ciclo medio - lungo per la produzione di legname di pregio						
1	500 - 634	500	5 X 4	radice nuda	30 - 100	€ 2.694,40
2	500 - 634	500	5 x 4	radice nuda	101 - 150	€ 2.899,40
3	500 - 634	500	5 x 4	contenitore ⁽²⁾	15 - 60	€ 2.735,40
4	500 - 634	500	5 x 4	contenitore ⁽²⁾	61 - 100	€ 3.022,40
5	635 - 832	635	4,5 X 3,5	radice nuda	30 - 100	€ 3.224,81
6	635 - 832	635	4,5 X 3,5	radice nuda	101 - 150	€ 3.497,31
7	635 - 832	635	4,5 X 3,5	contenitore ⁽²⁾	15 - 60	€ 3.279,31
8	635 - 832	635	4,5 X 3,5	contenitore ⁽²⁾	61 - 100	€ 3.660,81
9	833 - 999	833	4 X 3	radice nuda	30 - 100	€ 4.002,75
10	833 - 999	833	4 X 3	radice nuda	101 - 150	€ 4.374,25
11	833 - 999	833	4 X 3	contenitore ⁽²⁾	15 - 60	€ 4.077,05
12	833 - 999	833	4 X 3	contenitore ⁽²⁾	61 - 100	€ 4.597,15
13	1000 - 1142	1000	5 X 2	radice nuda	30 - 100	€ 4.358,63
14	1000 - 1142	1000	5 X 2	radice nuda	101 - 150	€ 4.813,63
15	1000 - 1142	1000	5 X 2	contenitore ⁽²⁾	15 - 60	€ 4.449,63
16	1000 - 1142	1000	5 X 2	contenitore ⁽²⁾	61 - 100	€ 5.086,63
17	1143 - 1249	1143	3,5 X 2,5	radice nuda	30 - 100	€ 4.675,36
18	1143 - 1249	1143	3,5 X 2,5	contenitore ⁽²⁾	15 - 60	€ 4.780,66
19	1250 - 1333	1250	4 X 2	radice nuda	30 - 100	€ 5.006,63
20	1250 - 1333	1250	4 X 2	contenitore ⁽²⁾	15 - 60	€ 5.122,63
21	500 - 634	500	5 X 4	rad. nuda + astoni ⁽⁷⁾	30 - 100	€ 2.585,90
22	500 - 634	500	5 x 4	rad. nuda+ astoni ⁽⁸⁾	101 - 150	€ 3.492,65
23	500 - 634	500	5 x 4	contenit. + astoni ⁽⁷⁾	61 - 100	€ 2.817,90
24	500 - 634	500	5 x 4	rad.nuda + pioppelle ⁽⁹⁾	151 - 200	€ 3.703,34
25	500 - 634	500	5 x 4	contenit. + pioppelle ⁽⁹⁾	61 - 100	€ 3.645,34
26	500 - 634	500	5 x 4	rad.nuda+pioppelle ⁽¹⁰⁾	101 - 150	€ 4.065,71
27	500 - 634	500	5 x 4	rad.nuda+pioppelle ⁽¹⁰⁾	151 - 200	€ 4.181,71

voce	N° piante/ha	basato su ipotesi di n. piante	Sesto d'impianto indicativo (m x m) ⁽¹⁾	tipologia	altezza (cm) / età	"Costo standard" (€/ha) ⁽⁵⁾
Tipologia C: Arboricoltura da legno con ceduzione a turno breve, per biomassa a fini energetici o legname da lavoro						
1	1100 - 1332	1111	3 x 3	talee	≤ 50	€ 1.381,05
2	1100 - 1332	1111	3 x 3	radice nuda ⁽³⁾	30 - 100	€ 2.225,41
3	1100 - 1332	1111	3 x 3	contenitore ⁽²⁾	15 - 60	€ 2.336,51
4	1100 - 1332	1111	3 x 3	radice nuda	101 - 150	€ 2.780,91
5	1100 - 1332	1111	3 x 3	astoni ⁽⁴⁾	> 100	€ 3.114,21
6	1333 - 1666	1333	3 x 2,5	talee	≤ 50	€ 1.429,89
7	1600 - 1889	1333	3 x 2,5	radice nuda ⁽³⁾	30 - 100	€ 2.442,97
8	1600 - 1889	1333	3 x 2,5	contenitore ⁽²⁾	15 - 60	€ 2.576,27
9	1600 - 1889	1333	3 x 3	radice nuda	101 - 150	€ 3.109,47
10	1600 - 1889	1333	3 x 2,5	astoni ⁽⁴⁾	> 100	€ 3.500,00
11	1667 - 1999	1667	3 x 2	talee	≤ 50	€ 1.503,37
12	1667 - 1999	1667	3 x 2	radice nuda ⁽³⁾	30 - 100	€ 2.770,29
13	1667 - 1999	1667	3 x 2	contenitore ⁽²⁾	15 - 60	€ 2.936,99
14	1667 - 1999	1667	3 x 3	radice nuda	101 - 150	€ 3.500,00
16	2000 - 2380	2000	2,5 x 2	talee	≤ 50	€ 1.576,63
17	2000 - 2380	2000	2,5 x 2	radice nuda ⁽³⁾	30 - 100	€ 3.096,63
18	2000 - 2380	2000	2,5 x 2	contenitore ⁽²⁾	15 - 60	€ 3.296,63
21	2381 - 2777	2381	2,1 x 2	talee	≤ 50	€ 1.660,45
22	2381 - 2777	2381	2,1 x 2	radice nuda ⁽³⁾	30 - 100	€ 3.470,01
23	2381 - 2777	2381	2,1 x 2	contenitore ⁽²⁾	15 - 60	€ 3.500,00
26	2778 - 3124	2778	2 x 1,8	talee	≤ 50	€ 1.747,79
27	2778 - 3124	2778	2 x 1,8	radice nuda ⁽³⁾	30 - 100	€ 3.500,00
31	3125 - 3570	3125	2 x 1,6	talee	≤ 50	€ 1.824,13
36	3571 - 4166	3571	2 x 1,4	talee	≤ 50	€ 1.922,25
41	4167 - 4544	4167	2 x 1,2	talee	≤ 50	€ 2.053,37
46	4545 - 4999	4545	2 x 1,1	talee	≤ 50	€ 2.136,53
51	≥ 5000	5000	2 x 1	talee	≤ 50	€ 2.236,63
Tipologia D: Arboricoltura da legno a rapido accrescimento (pioppeti)						
1	200 - 223	200	7 x 7	pioppelle	1 anno	€ 1.810,80
2	200 - 223	200	7 x 7	pioppelle	2 anni	€ 2.137,20
3	224 - 245	224	6,5 x 6,5	pioppelle	1 anno	€ 1.956,24
4	224 - 245	224	6,5 x 6,5	pioppelle	2 anni	€ 2.335,44
5	246 - 310	246	6 x 6	pioppelle	1 anno	€ 2.136,93
6	246 - 310	246	6 x 6	pioppelle	2 anni	€ 2.581,73
7	311 - 351	311	5,5 x 5,5	pioppelle	1 anno	€ 2.370,51
8	311 - 351	311	5,5 x 5,5	pioppelle	2 anni	€ 2.900,11

⁽¹⁾ I sestri d'impianto indicati sono solo alcune delle combinazioni possibili. Diverse possono essere le combinazioni, in corrispondenza di ogni densità (con schemi d'impianto a fila singola o binata, nel caso della tipologia C)

⁽²⁾ L'impianto si considera realizzato con piante in contenitore se almeno il 90% delle piante messe a dimora sono state fornite in contenitore. Ciò deve essere documentato nel DdT.

⁽³⁾ Per lo stesso computo a corpo si possono usare indifferentemente astoni di altezza fino a 100 cm.

⁽⁴⁾ Per lo stesso costo standard si possono usare indifferentemente piantine forestali in contenitore di altezza compresa tra 61 e 100 cm.

⁽⁵⁾ Gli importi in tabella si intendono al netto delle spese generali e delle eventuali spese per il profilo pedologico e l'analisi chimica del terreno (art. 101 e 102, rispettivamente, del prezzario) che devono essere in ogni caso rendicontate con fattura, se richieste a finanziamento, fino al raggiungimento della spesa massima ammissibile prevista a seconda della diversa tipologia d'intervento: 8.500,00 € per la tipologia A, 5.000,00 € per la tipologia B, 3.500,00 € per la tipologia C e 3.500,00 € per la tipologia D.

⁽⁶⁾ Per la tipologia A, le voci di costo standard che vanno dal n. 1 al n. 16 si riferiscono esclusivamente alla superficie impiantata, al netto cioè della superficie di eventuali radure, il cui costo standard (voce n. 17) deve essere considerato a parte, per poi essere sommato al costo della superficie effettivamente impiantata.

⁽⁷⁾ Max 270 astoni di pioppo ibrido di altezza massima pari a 100 cm

⁽⁸⁾ Max 270 astoni di pioppo ibrido di altezza superiore a 100 cm

⁽⁹⁾ Max 270 pioppelle di pioppo ibrido di 1 anno di età

⁽⁹⁾ Max 270 pioppelle di pioppo ibrido I214 di 2 anni di età